

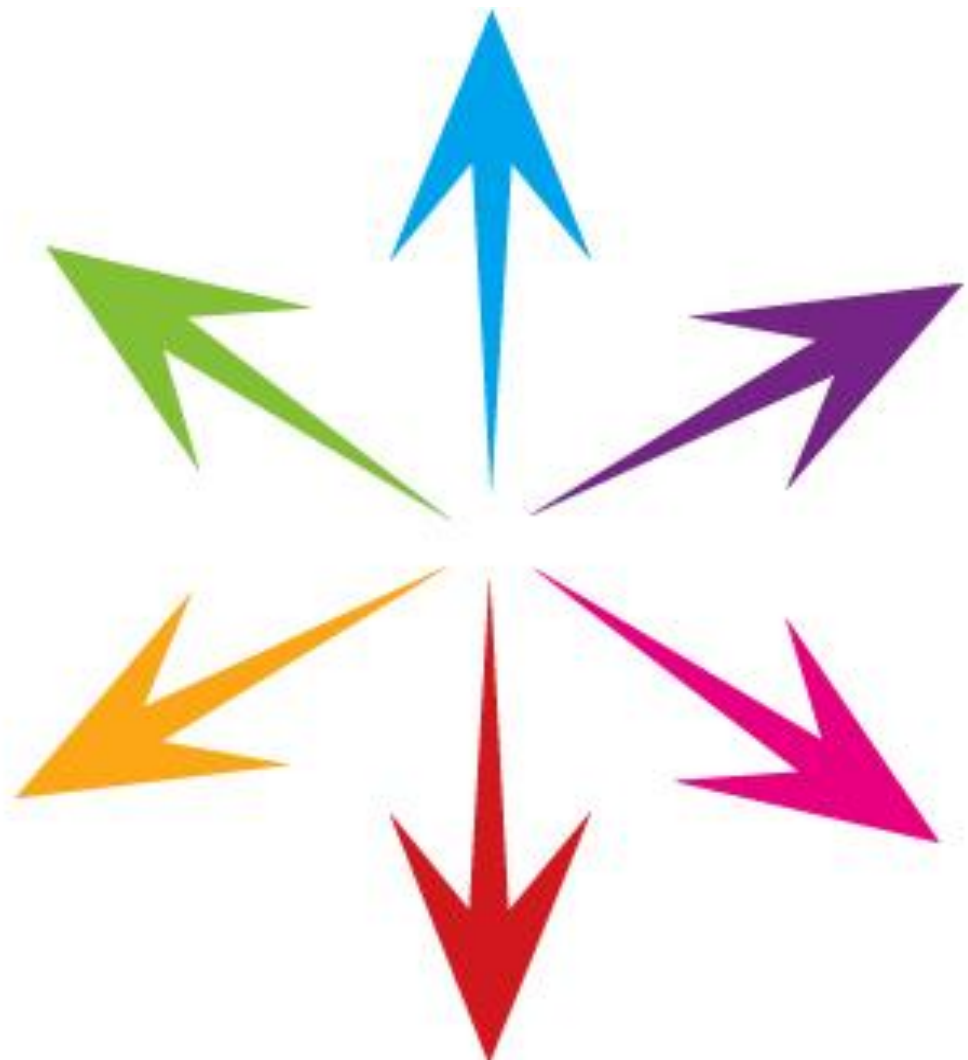
REGOLAMENTO

RELATIVO AI CONTRATTI DI APPALTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” DEI **SETTORI SPECIALI**
(ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023)

Approvazioni da parte del Consiglio di Amministrazione:

Delibera n. 09 del 27.10.2025

(N.B. sostituisce il precedente Regolamento approvato con delibera n. 08 del 16.09.2025)



ottobre 2025



INDICE GENERALE

Regolamento per i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori speciali (ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023)

PARTE GENERALE

PARTE LAVORI

PARTE FORNITURE E SERVIZI

ALLEGATO N. 1

Planimetria – Individuazione ambiti di intervento relativi a lavori, servizi e forniture “strumentali” e “non strumentali”

ALLEGATO N. 2

Regolamento per l’istituzione e la gestione di un elenco aperto di operatori economici di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016)

Appendice: Categorie di iscrizione all’elenco

Allegati:

Modello n. 1 - Istanza di iscrizione nell’Elenco degli operatori economici

Modello n. 2 - DGUE

Modello n. 3 - Dichiarazione relativa alle categorie

A1 – Lavori

A2 – Forniture e servizi

A3 – Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Modello n. 4 - Curriculum dei soggetti che richiedono l’iscrizione per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

ALLEGATO N. 3

Sistema interno di controllo e qualità per la verifica e validazione dei progetti

ALLEGATO N. 4

Regolamento delle riserve

ALLEGATO N. 5

Regolamento per la disciplina delle spese economali e per la gestione di cassa delle spese di ufficio di ammontare non rilevante (Determinazione AVCP n. 4/2011 – punto 8. Il fondo economale)



REGOLAMENTO

**PER I CONTRATTI DI APPALTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” DEI SETTORI SPECIALI**

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023)

Recepimento delle disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 209/2024 e aggiornamento dell'allegato 1 relativo all'individuazione degli ambiti di intervento relativi a lavori, servizi e forniture “strumentali” e “non strumentali”

PARTE GENERALE

ottobre 2025

INDICE

INQUADRAMENTO GENERALE

TITOLO I – Premessa

1. Introduzione
2. Atti, convenzioni e normativa di riferimento
3. Natura giuridica e principi operativi di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
4. Gestione dei contratti di appalto nei “settori speciali” sotto soglia
5. Albo/Elenco degli operatori economici
6. Normativa applicabile a Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
 - 6.1 - Lavori, forniture e servizi “strumentali” nei “settori speciali”
 - 6.2 - Lavori, forniture e servizi “non strumentali” ai “settori speciali” (contratti “estranei”)
 - 6.3 - Contratti “esclusi”, “attivi” e “a titolo gratuito”

TITOLO II - Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari

7. Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001)
8. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: proroga negoziata o contrattuale, proroga tecnica e quinto d'obbligo
9. Clausola di prova nei contratti di forniture e servizi
10. Lavori, forniture e servizi supplementari
11. Quinto d'obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori
12. Accordi-quadro e Appalti “aperti” nei contratti di lavori, forniture e servizi
13. Criteri per la selezione delle cooperative sociali nei “settori ordinari” e “speciali”

TITOLO III – Ulteriori disposizioni di carattere operativo

14. Nomina e compiti del responsabile unico del progetto (R.U.P.)
15. Termini di ricezione dei preventivi, delle manifestazioni d'interesse/domande di partecipazione e delle offerte, sondaggi di mercato e richieste chiarimenti
16. Operazioni di gara, Seggio di gara e Commissione giudicatrice
 - 16.1 - Criterio di aggiudicazione del minor prezzo
 - 16.2 - Criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa
17. Requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
18. Offerte anormalmente basse e verifica di congruità
19. Proposta di affidamento, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione
20. Garanzie
21. Affidamenti di somma urgenza
22. Deroghe alle procedure e/o al numero minimo di operatori economici da invitare
23. Contratto
24. Controllo tecnico contabile e amministrativo - Collaudo e verifica di conformità
25. Deroghe all'applicazione di norme in fase esecutiva. Accordo bonario e transazione
26. Definizione di controversie
27. Subappalti
28. Situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi
29. Semplificazioni in materia di affidamento di contratti finanziati con risorse PNRR o PNC
30. Soglie di riferimento
31. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

INQUADRAMENTO GENERALE

TITOLO I - Premessa

1. Introduzione

Il presente Regolamento relativo ai contratti pubblici di appalto¹ “sotto soglia” comunitaria (che aggiorna e sostituisce quello approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 08 del 16.09.2025) - redatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 (da ora in poi anche “Codice”) - si applica ad Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (da ora in poi “Interporto”) che opera quale “impresa pubblica” (di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice) nell'ambito dei “settori speciali” (nello specifico, nel settore “Servizi di trasporto”, di cui all'art. 149, Codice, correlato anche all'intermodalità, come anche previsto nella normativa di base - L. 240/1990 - sugli Interporti in genere, dove va privilegiato lo scambio gomma/rotaia).

Risulta quindi possibile, nel “sotto soglia” comunitaria, ricorrere alle procedure semplificate “sotto soglia” comunitaria previste dall'art. 50, comma 5 del Codice in base al quale “Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.”

La Società applica inoltre, per le attività esercitate nei “settori speciali” “sopra soglia” comunitaria, la normativa del Libro III – Dell'appalto nei settori speciali, con specifico riferimento agli artt. da 141 a 173 per quanto applicabili. Tale normativa ha riflessi diretti ed indiretti anche nella strutturazione del presente Regolamento “sotto soglia”.

Il Regolamento è redatto nel rispetto dei principi di risultato, di fiducia, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di accesso al mercato, economicità, di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria. Pertanto, fermo restando il rispetto di tali principi, attraverso il potere di “autoregolamentazione” per gli appalti “sotto soglia” Interporto individua gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di affidamento degli appalti pubblici nei settori speciali.

2. Atti, convenzioni e normativa di riferimento

a) Statuto di Interporto

Come si legge all'art. 3 del predetto Statuto, Interporto “...ha per oggetto:

- 1) la progettazione, l'infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell'Interporto, del Centro Intermodale e del Centro all'Ingrosso di Pordenone, nonché l'acquisto, la permuta, l'assegnazione, la cessione e la vendita delle relative aree;
- 2) la progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 51 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 e sue modifiche e integrazioni;
- 3) la gestione e amministrazione di beni immobili anche in condominio, con esclusione di quelli di civile abitazione;
- 4) la produzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili finalizzata allo sviluppo del territorio.

Allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale e nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla legge vigente la società potrà:

- a) compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria ed immobiliare;
- b) partecipare ed assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, imprese, enti, consorzi ed organismi aventi oggetto uguale, analogo, affine o connesso al proprio o che svolgano attività comunque complementari o integrative della società: la partecipazione non deve essere tale da modificare sostanzialmente lo scopo sociale;
- c) prestare garanzie reali e fidejussioni anche a terzi...”.

Come previsto all'art. 4 del predetto Statuto, la durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

b) Convenzione tra “Comune di Pordenone” e “Centro Commerciale all'Ingrosso di Pordenone S.p.A.” (ora Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.)

¹ Per le concessioni di lavori e servizi e per il Partenariato Pubblico Privato (PPP), nel “sopra soglia” si applicano gli artt. 174 e ss. del Codice e, nel “sotto soglia”, ci si ispira alle medesime regole non essendo previsto alcun Regolamento per le “imprese pubbliche” simile a quello per i contratti di appalto.

In conformità alle modalità di attuazione previste nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) della Zona Omogenea H1 "Centro Commerciale all'Ingrosso" (attualmente "Interporto Centro Ingrosso") approvato con deliberazione n. 36 dell'11 maggio 2000 del Consiglio Comunale di Pordenone, il Comune di Pordenone – in base alla convenzione del 14 febbraio 2001 repertorio n. 24316 raccolta n. 5210 Notaio dott.ssa Annalisa Gandolfi di Spilimbergo registrata a Maniago il 21.02.2001 al n. 118, serie 1 - ha affidato – in riferimento all'art. 3 della L.R. 01 febbraio 1993, n. 4 - alla società Interporto le attività di studio, progettazione e realizzazione delle infrastrutture, comprese le opere di urbanizzazione, nonché le attività di gestione dei rapporti con gli assegnatari delle aree secondo quanto previsto dall'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Con successivi atti aggiuntivi la validità della convenzione risultava prorogata fino al 30 giugno 2023. Pur essendo allo stato attuale scaduta, la stessa verrà sostituita da un accordo di programma in itinere con la Regione Friuli-V.G. ed il Comune.

c) Convenzione attuativa tra Interporto – Centro ingrosso di Pordenone S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il potenziamento/adequamento del Terminal intermodale di Pordenone

In considerazione:

- del contesto trasportistico regionale, nazionale e internazionale e le politiche strategiche del Gestore che richiedono di tendere alla concentrazione delle attività merci in un numero adeguato di impianti a standard europei;
- dell'ambito del processo di revisione della Rete Transeuropea dei trasporti (TEN-T), per effetto del quale sono stati individuati fra i "core corridors" gli assi Adriatico-Baltico e Mediterraneo, entrambi interessanti l'area dell'Interporto di Pordenone;
- del fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. 14.08.2008, art. 5, comma 9, ha individuato in Interporto il soggetto attuatore degli interventi di completamento dello scalo merci ferroviario e intermodale, finanziati con risorse regionali;

in data 10 ottobre 2013, Interporto, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno sottoscritto una convenzione che prevede la realizzazione degli interventi necessari allo sviluppo del Terminal, da attuarsi in due fasi:

Fase 1) lavori di potenziamento/adequamento del Terminal consistenti nell'ampliamento del numero di binari ad uso dell'Interporto nonché nella pavimentazione del piazzale;

Fase 2) realizzazione di una stazione elementare a servizio dell'Interporto con le relative tecnologie e allaccio lato Udine, da definire congiuntamente a RFI in relazione allo sviluppo dei traffici.

Per le finalità suindicate, le Parti si sono impegnate ad attivare e sviluppare le iniziative di propria competenza volte al potenziamento delle infrastrutture intermodali a servizio dell'Interporto e dei relativi collegamenti alla rete ferroviaria.

d) Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, Art. 5 (Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)

L'art. 5, comma 9. Nell'ambito del piano complessivo di adeguamento e completamento del sistema di interscambio modale merci e passeggeri nel Comune di Pordenone, l'Amministrazione regionale individua nella Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., società a totale capitale pubblico, il soggetto attuatore degli interventi di completamento dello scalo merci ferroviario e intermodale, finanziati con le risorse di cui alla [legge regionale 14 agosto 1987, n. 22](#) (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche, con possibilità di alienazione a titolo non oneroso dei beni di proprietà ad altro soggetto pubblico o a totale capitale pubblico, subordinatamente all'obbligo di quest'ultimo di mantenere il vincolo di destinazione d'uso delle opere realizzate con il concorso finanziario regionale per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal trasferimento della proprietà.

e) Convenzione tra Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio di Pordenone) e la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Interporto, con delibera n. 9 del 27.11.2018, ha autorizzato l'allora Amministratore Delegato a sottoscrivere la convenzione, nella forma indicata dall'art. 44 bis della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 14/2002 (di seguito anche solo richiamata come "L.R. 14/2002"), che istituisce la "Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia", per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall'acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che rappresenta organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati.

Con la sottoscrizione della convenzione in data 20 dicembre 2018, Interporto è entrato a far parte della "Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia" ai fini dell'applicazione delle procedure di realizzazione di lavori, d'interesse locale o regionale, disciplinate attualmente dal Codice e dalla L.R. 14/2002 o comunque ad esse ricondotte in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

In particolare risultano comprese nell'ambito di applicazione della convenzione:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura;
- b) le procedure per l'affidamento di contratti di concessione disciplinate;
- c) le procedure per la realizzazione di lavori e di opere, d'interesse locale o regionale;
- d) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato.

Non si applica alle procedure non disciplinate dal Codice o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

3. Natura giuridica e principi operativi di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

Interporto opera quale "ente aggiudicatore" e "impresa pubblica" (allegato I.1. del Codice) nei "settori speciali" correlati ai "trasporti" che, ai sensi dell'art. 149 del Codice, concerne le *"...1. (...) attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio"*.

Nell'ambito dei "settori speciali" Interporto opera quale "impresa pubblica" anche tenuto conto della giurisprudenza in materia ed in quanto, benché il suo capitale risulti detenuto al 78,97% dalla CCIAA di Pordenone, al 15,34% dal Comune di Pordenone, al 4,22% da Interporto ed al 1,47% da altri soci (risultando quasi integralmente pubblico), lo stesso non risulta soggetto a possibili ripianamenti di bilancio e, in particolare, non sussistono strumenti "esterni" (quali contributi, finanziamenti, ecc.) volti a ripianare le eventuali perdite (si veda, recentemente, Corte di Cassazione, S.U., n. 974/2023). Inoltre l'art. 23 dello Statuto, rubricato *"Esercizio Sociale"*, si limita a precisare, al comma 2, che *"...Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, corredandolo con gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge..."*.

In considerazione anche del regime di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, Codice ed ai provvedimenti ANAC in materia, non potendo Interporto operare anche nei "settori ordinari", lo stesso opererà sempre con la disciplina dei "settori speciali" anche in quei casi in cui vi sia il dubbio che gli interventi da attuare rientrino effettivamente fra quelli "non strumentali" ai "settori speciali" preferendo non attenersi esclusivamente alle norme del codice civile. Regole del codice civile alle quali, invece, si atterrà laddove, con certezza, si operi in campi "non direttamente strumentali" ai "settori speciali".

Interporto attualmente, fra le proprie attività istituzionali "strumentali" ai "settori speciali", annovera principalmente quelle riconducibili **al settore del trasporto ferroviario, quali la realizzazione e gestione del Centro Intermodale, del Circuito Doganale, del Centro Logistico, del Centro Servizi, dei magazzini raccordati, delle aree di sosta e servizio funzionali all'operatività del Terminal.**

Altri ambiti pongono margini di incertezza quanto all'effettiva "strumentalità" (ad esempio, la realizzazione di alcuni magazzini nell'area di proprietà di Interporto in zona Industriale Vallenoncello) ed allora, prudenzialmente, si seguiranno le procedure dei "settori speciali" anziché del codice civile. La planimetria che si allega (**Allegato n. 1**) meglio individua gli ambiti di intervento riferiti con certezza ai "settori speciali" e quelli rispetto ai quali permangono margini di incertezza rispetto all'effettiva "strumentalità", ma, per prudenza, si opererà come nei "settori speciali". Si opererà invece secondo il codice civile in quei casi nei quali vi sia certezza in relazione all'effettiva "non strumentalità" rispetto ai "settori speciali".

4. Gestione dei contratti di appalto nei "settori speciali" sotto soglia

Interporto, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Ciò nello stesso interesse dell'utenza servita e nel rispetto anche dei principi e degli obblighi di cui ai D.Lgs. n. 97/2016, D.Lgs. n. 33/2013, Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 159/2011 e D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

In riferimento all'art. 50, comma 5 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene secondo i principi e le modalità esplicitate nel presente Regolamento. La disciplina stabilita nel presente Regolamento sarà in ogni caso conforme ai principi dettati dal Trattato sull'Unione Europea a tutela della concorrenza, anche qualora i contratti non presentino un interesse transfrontaliero certo.

Infine si precisa che il presente Regolamento tiene anche conto del fatto che, nella gestione dell'attività "strumentale" al Servizio di trasporto, Interporto è tenuta a rispettare, in ogni caso, le disposizioni di RFI S.p.A., le Deliberazioni dell'"Autorità di Regolazione dei Trasporti", le normative e le direttive Europee in materia e ciò ha influenza in tema di urgenza ed indifferibilità degli interventi, possibili applicazioni di sanzioni, ecc., imponendo un regime quanto più possibile accelerato.

Quanto all'"interesse transfrontaliero certo", nel parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato in sede di redazione dell'ora non più applicabile Linea Guida ANAC n. 4/2016 è stato precisato che, in relazione ai

lavori pubblici, esso dipende dal suo valore stimato, dalla propria tecnicità e dall'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri. Per l'affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti devono adottare procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzare mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e, in particolare, il principio di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltretutto l'obbligo di trasparenza che ne deriva. Anche La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenze 15 maggio 2008, C. 147/06 e 21.7. 2005, C-231/03) ha precisato che, in linea di principio, spetta all'amministrazione aggiudicatrice interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando, l'eventuale interesse transfrontaliero di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie. Ciò con la precisazione che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.

Tenuto conto dei "principi generali" introdotti da nuovo Codice, le disposizioni del presente Regolamento si interpretano e si applicano, ai sensi dell'art. 4 del Codice, in base ai seguenti principi:

- a) il principio del risultato (art. 1), sulla scorta del quale Interporto persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- b) il principio della fiducia (art. 2), per cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta di Interporto, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) il principio dell'accesso al mercato (art. 3), per cui Interporto favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Si terrà inoltre conto degli altri principi generali di cui agli artt. da 5 a 12 del Codice.

Coerentemente con quanto previsto nel Codice, al fine del perseguimento del miglior risultato possibile nell'affidamento dei contratti pubblici, Interporto si conforma:

- a) al principio di economicità, che presuppone l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, che presuppone la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, volto a soddisfare l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, che presuppone una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione delle commesse;
- e) al principio di libera concorrenza, teso a tutelare l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, volto a garantire una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, che richiede la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure di scelta del contraente;
- h) al principio di proporzionalità, che presuppone l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.

La prevenzione del rischio di consolidamento di rapporti solo con alcune Imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, è garantita dal criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nei termini definiti dalla giurisprudenza e dall'ANAC.

Interporto garantisce che i criteri di partecipazione e di valutazione delle procedure di affidamento, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, siano tali da consentire l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

5. Albo/Elenco degli operatori economici

Interporto ha istituito e gestisce un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici, nel rispetto delle norme disciplinate da specifico regolamento ([Allegato n. 2](#)), mediante apposito Albo/Elenco.

Tale Albo/Elenco viene utilizzato nei settori speciali, per lavori, servizi e forniture “strumentali” e “non strumentali”. Nel caso di non utilizzo di detto Albo/Elenco procede mediante “avvisi” o “indagini di mercato”.

6. Normativa applicabile a Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.

Per quanto previsto nelle norme transitorie negli artt. 224 e ss., dal 1.7.2023, per tutte le procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o inviati successivamente al 1.7.2023 risulta applicabile il nuovo Codice e relativi Allegati nella versione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024. Ciò fermo restando il rispetto delle norme transitorie di cui agli artt. 224, 225 e 225 bis, Codice.

Per le procedure i cui bandi o avvisi o lettere di invito sono stati pubblicati o inviati successivamente al 01.01.2025, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2024, risulta applicabile il Codice e relativi Allegati così come modificati dal citato D.Lgs. 209/2024.

Pertanto, sia nel caso di contratti di valore “sotto soglia” che di valore “sopra soglia” - come individuati nel prosieguo - occorrerà tenere conto della data di pubblicazione come sopra indicata, potendo variare le norme applicabili sia nella fase di gara che nella fase esecutiva.

Nel caso di contratti finanziati PNRR/PNC/PNIEC/Fondi strutturali europei, resta ferma l'applicabilità delle norme del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, unitamente alle norme, dal 1^a gennaio 2024 del D.Lgs. 36/2023, come stabilito dalla più recente giurisprudenza e, dal 1^a gennaio 2025, del D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

6.1 Lavori, forniture e servizi “strumentali” nei “settori speciali”

Relativamente ai contratti di lavori, forniture e servizi “strumentali” al trasporto esercitato nell'ambito dei “settori speciali” (oltre che nei casi in cui vi siano dubbi in ordine ad un effettivo inquadramento all'interno dei “non strumentali”) si applicano le seguenti disposizioni.

Contratti di valore superiore alla soglia comunitaria

Per una completa operatività risulta fondamentale ricavare in via primaria anche le norme dei “settori speciali” applicabili nel “sopra soglia” stanti i riflessi diretti ed indiretti nel presente Regolamento “sotto soglia” (ad esempio quanto al Responsabile unico del progetto – di seguito anche solo indicato come “RUP” – e ad altri istituti).

Trattasi di una disciplina che continua a costituire un corpo autonomo rispetto ai “settori ordinari” e che è disciplinata agli artt. 141 e ss. del Codice. Detta disciplina risulta sinteticamente impostata come segue:

- In primo luogo si applicheranno n. 4 norme generali di richiamo di specifiche norme (con esclusione di altre) dei “settori ordinari” che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, hanno richiamato un numero sempre maggiore di articoli applicabili ai settori predetti (pertanto l'indicazione che segue vale per le gare bandite dal 1° gennaio 2025, mentre si farà riferimento alle norme della versione precedente del regolamento ove si tratti di procedure bandite tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2024, posto che per tale periodo i richiami all'applicazione di norme dei “settori ordinari” sono minori), e cioè:

- **art. 141** che richiama al comma 3 le seguenti norme:
 - a) *il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6;*
 - b) *nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici;*
 - c) *il Libro I, Parte II;*
 - d) *nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46;*
 - e) *nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61;*
 - f) *nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64;*
 - g) *nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II;*
 - g-bis) *nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;*
 - h) *nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169;*
 - i) *nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;*
 - i-bis) *nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219”.*

Inoltre, ai sensi del successivo comma 4, “le imprese pubbliche ... hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva:

- a) *istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici;*
- b) *prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione;*
- c) *specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea”.*

Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti in genere possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti".

- **art. 153** che richiama, al comma 1, le seguenti norme con riferimento alle procedure di scelta del contraente:
 - a) articolo 71, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo di cui all'allegato II.6, Parte II;
 - b) articolo 74, salvo che, nel dialogo competitivo indetto nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso di indizione di gara ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
 - c) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse, e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;
 - d) articoli 70, comma 6, e 75, salvo che, nei partenariati per l'innovazione indetti nell'ambito dei settori speciali, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ai sensi dell'articolo 155, comma 3, lettere b) e c), presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente; il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, di norma, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni;
 - e) articoli 77, 78, 79 e 80;
 - f) articolo 85, salvo che la disposizione sull'avviso di pre-informazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo.
- **art. 155** che richiama, per quanto di rilievo, le seguenti norme quanto ai tipi di procedure utilizzabili sempre con riferimento alle procedure di scelta del contraente:
 - 1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.
 - 2. Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
- **art. 167** che richiama le seguenti norme utilizzabili sempre con riferimento alle procedure di scelta del contraente:
 - 1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice;
 - b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1;
 - c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 99;
 - d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103;
 - e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 101;
 - f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105;
 - g) è consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'articolo 104;
 - h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l'appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.
 - 2. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell'articolo 168 o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
 - a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
 - b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.
- **Art. 169** a mente del quale viene chiarito che la possibilità per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali deve avvenire

nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98, validi per i settori ordinari (art. 50, Correttivo e art. 169, co 1, Codice).
“1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 98, (periodo inserito dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024) stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, comma 1, lettera e) e 98”.

- In secondo luogo, oltre alle predette n. 4 norme generali di richiamo di alcune specifiche norme dei “settori ordinari”, si applicheranno solo parte delle norme sui “settori ordinari” come indicate agli artt. 141 e ss.

In particolare, nel “sopra soglia”, ne consegue – con gli ovvi riflessi anche nel presente Regolamento “sotto soglia” - che:

- a) non si applicano le norme sul nuovo RUP, ma una “disciplina di adattamento” alla propria organizzazione;
- b) non si applica la programmazione;
- c) nella fase di progettazione: si applicano le norme relative alla progettazione ed appalto integrato;
- d) nella fase di affidamento: non si applicano ovviamente le norme da 48 e ss. nel “sotto soglia” (perché si applica il presente Regolamento); non si applicano le norme sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti; si applicano le norme sulle tipologie di operatori economici; non si applicano le norme dagli artt. 77 a 92 sia sulle procedure di scelta (procedura aperta, negoziata, ecc.), sostituite da quelle sui “settori speciali”, sia sul DGUE ed altri adempimenti; si applicano gli artt. 94, 95, 96, 97, 98 (sulle cause di esclusione) “nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169” che richiamano però anche i criteri di aggiudicazione e le offerte anomale;
- e) nella fase di esecuzione:
 - e1)** per le procedure di gara svolte dopo l'1.7.2023 e prima dell'1.1.2025 si applicano le seguenti norme dei settori ordinari previste dagli artt. 113 e ss. del Codice per la fase di esecuzione anche ai “settori speciali”: oltre all'art. 113, quelle sul subappalto (art. 119), sulla modifica dei contratti durante il periodo di esecuzione (art. 120), sulla risoluzione del contratto (art. 122). Ovviamente, nella sua discrezionalità, Interporto, nel “sopra soglia”, potrà ugualmente richiamare e adottare norme non applicabili laddove ritenute convenienti (ad esempio, nel caso della contabilità, riserve e collaudo) ed adattare le norme sulle varianti (“specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore”) come da art. 141.
 - e2)** per le procedure di gara svolte dopo l'1.1.2025 si applicano ulteriori norme dei settori ordinari: articoli 113, 116 (Collaudo e verifica di conformità), 117 (Garanzie definitive), 119 (Subappalto), 120, con esclusione del solo comma 2 e quindi con l'esclusione del limite del 50% nei casi di lavori, forniture o servizi supplementari oppure varianti in corso d'opera (Modifica dei contratti in corso di esecuzione), 122 (Risoluzione) e 125 (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo). Ovviamente, nella sua discrezionalità, Interporto, nel “sopra soglia”, potrà ugualmente richiamare e adottare norme non applicabili laddove ritenute convenienti (ad esempio, nel caso della contabilità, riserve e collaudo) ed adattare le norme sulle varianti, fermo restando che sono cambiate le ipotesi di variante dopo l'1.1.2025 (“specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore”) come previsto dall'art. 141, Codice.

Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria:

Si applica l'art. 50, comma 5 del Codice e si tiene conto delle norme sopra indicate per il “sopra soglia”, che costituiscono indirizzo generale anche per il “sotto soglia”. Inoltre l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene secondo i principi e le modalità conformi ai dettati dal Trattato sull'Unione Europea a tutela della concorrenza, anche qualora i contratti non presentino un interesse transfrontaliero certo.

Infine si ribadisce che il presente Regolamento tiene anche conto del fatto che, nella gestione dell'attività “strumentale” al Servizio di trasporto, Interporto è tenuta a rispettare, in ogni caso, le disposizioni di RFI S.p.A., le Deliberazioni dell'“Autorità di Regolazione dei Trasporti”, le normative e le direttive Europee in materia e ciò ha influenza in tema di urgenza ed indifferibilità degli interventi, possibili applicazioni di sanzioni, ecc., imponendo un regime quanto più possibile accelerato.

6.2 Lavori, forniture e servizi “non strumentali” o “non funzionali” (contratti “estranei”)

Va precisato che, per effetto della natura di “impresa pubblica” nei “settori speciali”, potrebbe accadere che Interporto, pur operando sempre nell'ambito dei citati “settori speciali” e non in quello dei “settori ordinari”, svolga attività che non siano direttamente “strumentali” (o “non funzionali” o siano “per fini diversi”) ai citati “settori speciali” e, in quei limitati casi, la sua attività sarà definita come “estranea” (art. 141, comma 2 del Codice; C. Stato, Adunanza Plenaria n. 16/2011 e Corte Giustizia UE Sez. V, 28.10.2020 nella causa C-521-18); recentemente, C. Stato, n. 6817/2023 e TAR Lazio, Roma, n. 22130/2024).

Ciò avverrà sia nel “sotto soglia” che nel “sopra soglia”, come si legge nell’art. 141, comma 2° Codice, quando vi sarà assoluta certezza della “non strumentalità” e non permangano dubbi. In tal caso Interporto agirà con modalità civilistiche applicando il solo codice civile ed essendo sottoposto alla giurisdizione civile (NB: anche laddove siano richiamate contrattualmente norme del Codice, in ogni caso si preciserà in tutti gli atti che resta competente il Giudice Ordinario per le relative controversie). In ogni caso, come specificato dalla FAQ “B.2” dell’A.N.AC. (la quale richiama espressamente il § 2.8 della Determinazione A.N.AC., 7 luglio 2011, n. 4, aggiornata con Delibera A.N.AC., 19 dicembre 2023, n. 585) Interporto è tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché di richiedere il CIG.

A solo titolo di esempio, potrebbe trattarsi di contratti di vigilanza della sede, di informatica non specialistica del trasporto o di pulizia generale o di servizi di formazione e consulenza che, seppure correlati ai settori speciali, non risultino, con certezza, avere una strumentalità diretta, considerato che la citata sentenza della Corte di Giustizia tende a limitare l’ambito dei c.d. “contratti estranei” ricollegandoli sempre più alla “strumentalità”.

Fermo restando, quindi, che Interporto limiterà al massimo la “non strumentalità”, per quanto si va a dire di seguito rispetto ai “contratti esclusi”, si ritiene che anche gli stessi possano, allo stato, essere ricompresi fra gli “estranei”,

Anche nel caso di applicazione delle regole civilistiche, per scelta interna aziendale si applicheranno comunque regole di prudenza gestionale (tipiche anche del settore privato) correlate alla necessità di dimostrare la corretta spendita di denaro, che è pur sempre pubblico o comunque di provenienza pubblica, anche per i “contratti estranei”. Ad esempio comprovando che si è sondato preliminarmente il mercato di riferimento prima di procedere all’eventuale acquisto.

6.3 Contratti “esclusi”, “attivi” e “a titolo gratuito”

Il presente Regolamento non si applica all’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture:

- I) “esclusi”, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice;
- II) “attivi” (cioè presupponenti un utile a favore di Interporto);
- III) “a titolo gratuito”, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

Bisogna distinguere, in tale contesto:

- a) i “contratti attivi” ed “a titolo gratuito”, rispetto ai quali il comma 5 dell’art. 13 precisa che “L’affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” e quindi trasparenza, con obbligo di pubblicazione di un avviso, ecc., salve le ipotesi particolari indicate all’art. 10 della Parte speciale forniture/servizi e con le cautele ivi indicate.

Si ricorda che, per i “contratti attivi”, possono essere applicabili, in seconda battuta ed eventualmente, laddove si tratti di contratti che necessitino di particolari procedure (come, ad esempio, le vendite di beni), le disposizioni della Contabilità di Stato del R.D. 18.11.1923, n. 2440 (art. 3) e del R.D. 23.5.1924, n. 827 (artt. 36 e 37 e artt. 63 e ss.) - che non sono mai state abrogate e disciplinano, in linea generale, tutti i contratti pubblici anche diversi da quelli di lavori, forniture e servizi - come anche eventuali normative regionali che trattino contratti specifici e, ad esempio, modalità specifiche di vendita.

A tali contratti attivi si applicheranno pertanto le norme generali (quali lo stand still nel solo sopra soglia e gli obblighi di comunicazione e di costituzione di commissioni giudicatrici), secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza in materia, ma, soprattutto, l’effetto principale della riforma, sin dal 2016, è che, in deroga alle disposizioni della Contabilità di Stato del R.D. 18.11.1923, n. 2440 (art. 3) e del R.D. 23.5.1924, n. 827 (artt. 36 e 37 e artt. 63 e ss.), il rispetto della “trasparenza”, ora indicato all’art. 1 del Codice renderà sufficiente pubblicare un “bando-avviso preventivo” con il quale si inviteranno gli interessati a candidarsi per la presentazione di offerte, superando così l’obbligo generale di “asta pubblica” (e con casi solo eccezionali e da motivare di “procedure negoziate”) di cui alla citata Contabilità di Stato.

Come detto, in casi specifici (ad esempio procedure di vendita) la successiva procedura potrà poi essere disciplinata anche dalle norme regolamentari operative-pratiche sopra citate del R.D. 827/1924.

La procedura può essere così sintetizzata:

- 1) pubblicazione di un bando-avviso contenente tutte le indicazioni necessarie per poter essere invitati per poter poi formulare l’offerta (esclusivamente in aumento ed indicando le eventuali modalità e limiti). Quanto ai termini di pubblicazione, come da Linea Guida ANAC 4/2016, essi sono di quindici giorni (cinque in caso di urgenza) anteriori al giorno fissato per la seduta pubblica;
- 2) in esito alla risposta degli interessati, si predisporrà una lettera di invito. Il termine per la presentazione dell’offerta non potrà essere inferiore a 15 gg.;
- 3) deve essere nominato o un seggio di gara, se l’aggiudicazione avviene con criteri automatici, oppure una commissione giudicatrice, se l’aggiudicazione avviene con criteri valutativo-discrezionali e, in tal caso, i relativi criteri devono essere indicati nella lettera di invito;
- 4) la seduta di gara si tiene in seduta pubblica, nella quale si aprono i plichi e si stila apposito verbale di gara e si procede alla dichiarazione del primo graduato e della graduatoria;

- 5) con apposito provvedimento si procederà alla formale aggiudicazione al soggetto primo graduato ed alla convalida della graduatoria e, mutuando il procedimento dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alle comunicazioni.

In casi particolari, per evidenti ragioni di economicità e snellimento operativo (ad esempio, vendite seriali e plurime, locazioni seriali di vani di piccole dimensioni; esiguo valore del contratto, ecc.) è possibile derogare a detta procedura e procedere mediante semplici pubblicazioni o sul sito di Interporto o altri siti o mediante eventuali pubblicazioni, soddisfacendo comunque il criterio di trasparenza. In tali casi viene previamente adottato idoneo provvedimento motivato a giustificazione della procedura semplificata con la quale ci si avvale del contratto attivo.

Restano salve le ipotesi dell'art. 10 Parte speciale forniture/servizi, con le cautele ivi indicate.

Per quanto attiene la locazione degli immobili di proprietà di Interporto, si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4/2015.

- b) i contratti "esclusi" sono presi in esame dal solo art. 56, Codice che tratta i soli "settori ordinari" e non vi è un richiamo espresso all'art. 141 del Codice nel "sopra soglia". Si pone quindi il problema di come trattare questi contratti che sono indicati nei soli "settori ordinari" al citato art. 56, diversamente dal regime previgente di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Si può quindi ritenere che, dal 1.7.2023, possono essere inseriti nel contesto dei "contratti "estranei" con l'applicazione di una disciplina civilistica, almeno sino ad eventuali più precise indicazioni, sia nel "sopra soglia" che nel "sotto soglia", i seguenti appalti:

- 1) servizi aggiudicati da una Stazione Appaltante a un Ente che sia una Stazione Appaltante o a un'associazione di Stazioni Appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 2) finalizzati a permettere alle Stazioni Appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nel D.Lgs. n. 259/2003;
- 3) che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da:
 - a. uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;
 - b. un'organizzazione internazionale;
- 4) che le Stazioni Appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili;
- 5) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- 6) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- 7) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- 8) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - a.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - a.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

- d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- 9) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'Allegato I al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
 - 10) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - 11) concernenti i contratti di lavoro;
 - 12) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
 - 13) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
 - 14) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni;
 - 15) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

TITOLO II - Ulteriori indicazioni per contratti di tipologia o ambito misto e per casi particolari

7. Codice Etico e responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. n. 231/2001)

Il processo degli approvvigionamenti costituisce attività sensibile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ("Responsabilità amministrativa degli Enti"), potenzialmente interessata da diverse fattispecie di reato (contro la Pubblica Amministrazione, sicurezza sul lavoro, riciclaggio/ricettazione, terrorismo, transnazionali).

Tutte le attività svolte nel processo di approvvigionamento, dalla fase di progettazione alla fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, dovranno essere svolte nel pieno rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nonché del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre che dei principi di comportamento previsti dal suddetto D.Lgs. n. 231/2001 e dal Codice Etico aziendale approvati dal Consiglio di Amministrazione di Interporto.

Gli operatori economici affidatari di lavori, forniture e servizi dovranno dichiarare di conoscere e accettare le suddette procedure aziendali adottate da Interporto.

8. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: proroga negoziata o contrattuale, proroga tecnica e quinto d'obbligo

La disciplina è prevista nell'art. 120 del Codice, che trova applicazione, nel "sopra soglia" (e quindi con effetti anche "sotto soglia") nei contratti di appalto dei settori speciali in forza del rinvio operato all'art. 141, comma 3, lettera i), Codice.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, a mezzo del quale è stato modificato l'art. 141, comma 3, lett. i), Codice ora richiamato, l'operatività dell'art. 120, cit. è stata circoscritta prevedendo espressamente che per le procedure bandite dopo l'1.1.2025 trovano applicazione i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del medesimo art. 120.

La proroga negoziata o contrattuale è prevista all'art. 120, comma 10, Codice e deve essere indicata nel bando e nei documenti di gara. Devono essere del pari indicate, con clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nei documenti di gara iniziali (indicando da dove si desumono le condizioni di mercato, indicando aziende consimili o altri Enti), le condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante da applicare in caso di utilizzo della clausola, alla quale l'operatore deve assoggettarsi in caso di richiesta. Non è possibile applicare condizioni più favorevoli alla proroga in mancanza di detta indicazione preventiva.

La c.d. proroga tecnica è prevista al comma 11, del medesimo art. 120, e non deve più essere prevista nel bando e nei documenti di gara. Va limitata "al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente" (le quali quindi devono essere già state avviate al momento della proroga tecnica) e non è più richiamabile la durata massima di sei mesi (mutuando tale termine dalla giurisprudenza che aveva fatto riferimento alla Legge n. 62/2005). Quindi la durata dipenderà dalla durata della nuova procedura di gara.

Il rinnovo (che, diversamente dalla proroga, impone di mutare almeno una clausola diversa dalla sola protrazione del tempo contrattuale, generalmente il prezzo) è stato espunto dal Consiglio di Stato ancora dal testo dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed è tuttora escluso dal testo dell'attuale art. 120 del Codice anche se rimane indicato nell'art. 14 del medesimo nuovo Codice. L'ANAC ritiene che non si possano più prevedere "clausole di rinnovo", ma solamente modifiche contrattuali ai sensi dell'attuale art. 120 del Codice, con clausole chiare, precise e inequivocabili che vadano ad indicare quali specifiche clausole (garanzie, tempi di fornitura, ecc.) si andranno a mutare, oltre alla protrazione temporale.

9. Clausola di prova nei contratti di forniture e servizi

Solo in ipotesi del tutto particolari e purché ciò sia previsto e motivato negli atti di gara possono ritenersi possibili (pur se non previste nel Codice), nelle sole forniture e servizi, nei soli "settori speciali" "sotto soglia", eventuali clausole di prova che subordinino la prosecuzione del contratto al previo positivo superamento di un periodo iniziale di prova che deve essere adeguato e proporzionato alla durata complessiva del contratto.

In ogni caso sia il mancato superamento del periodo di prova che il suo superamento dovranno essere oggetto di valutazioni espresse con apposito provvedimento del soggetto al quale sono affidate le funzioni del Responsabile Unico del procedimento.

10. Lavori, forniture e servizi supplementari

In base all'art. 120, comma 1, lettera b), Codice è possibile procedere, nel limite del 50% del valore del contratto iniziale (in ossequio al disposto del comma 2 del medesimo art. 120), a lavori, servizi o forniture supplementari da parte

dell'originario contraente e che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

La richiesta di lavori, servizi e forniture supplementari, effettuata nei limiti di cui sopra determina la modifica del contratto senza la necessità di una nuova procedura di affidamento e senza che la predetta modifica costituisca un'alterazione della struttura del contratto o dell'accordo quadro e dell'operazione economica sottostante.

11. Quinto d'obbligo nei contratti di forniture, servizi e lavori

Dal 01.07.2023 è necessario inserire espressamente nel regolamento di gara la previsione del quinto d'obbligo per poterlo attivare.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, Codice, ove detta previsione sia stata inserita, Interporto, in tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'appaltatore non può, in tale ipotesi, far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

12. Accordi-quadro e Appalti-aperti nei contratti di lavori, forniture e servizi

Per contratto "aperto" si intende quel contratto stipulato per un certo arco temporale dove le prestazioni non sono predefinibili in maniera certa e lo sono solamente in via presuntiva nel Capitolato tenuto conto delle statistiche degli anni precedenti e senza certezza di raggiungimento dell'importo previsto nel contratto.

Tali contratti - rispetto ai quali l'ANAC non ha un indirizzo favorevole in quanto ritiene siano stati superati dagli "accordi quadro" anche se continuano ad essere utilizzati nella prassi operativa – si ritiene possano essere attivati, oltre all'"accordo quadro", prudenzialmente nel solo "sotto soglia", in base a quanto ora si legge all'art. 8, comma 1, Codice e cioè: "Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

Resta inoltre fermo il rinvio operato dall'art. 12, Codice, che rimanda all'applicazione delle disposizioni del codice civile – e quindi anche all'art. 1322, c.c. - in tutti i casi non espressamente disciplinati dal Codice e negli atti attuativi allo stesso. I contratti "aperti" possono essere stipulati per lavori, forniture e servizi e potranno interessare o i "settori ordinari" o quelli "speciali" oppure anche ipotesi miste fra detti settori.

Di fatto vi sono quindi due tipi di contratti "aperti":

- a) quelli che prescindono da un loro inquadramento nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui all'art. 154 del Codice quanto al "sopra soglia";
- b) quelli che sono inquadrati nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui all'art. 154 del Codice quanto al "sopra soglia" e ne seguono le regole ivi indicate.

13. Criteri per la selezione delle cooperative sociali nei "settori ordinari" e "speciali"

Interporto potrà utilizzare le cooperative sociali nel rispetto della vigente normativa nazionale di settore (in particolare l'art. 5, L. 381/91).

TITOLO III – Ulteriori disposizioni di carattere operativo

14. Nomina e compiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Poiché in base all'art. 141, comma 4, lettera b), Codice, Interporto può, anche nel regime "sopra soglia", "...prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione", Interporto intende operare un "adattamento" alla propria piccola organizzazione, in base ai principi ricavabili dall'art. 15, Codice.

Ritiene pertanto di individuare un unico Responsabile Unico del Progetto, svincolato dall'inquadramento all'interno della L. 241/1990 e s.m.i. e dalla rigida osservanza dell'allegato I.2. del Codice, anche laddove non in possesso di titoli di studio e/o professionalità e/o competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento, come precisato nell'allegato I.2 del Codice. Tale RUP potrà avere un idoneo supporto tecnico o legale-amministrativo

Sarà possibile procedere, soprattutto per attività tecnicamente complesse, anche alla nomina a nomina di un Responsabile di procedimento (che risponde ai principi indicati nella L. 241/1990 e s.m.i.), sottostante al RUP, per la fase di affidamento (con competenze giuridico-amministrative-economiche) e per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (con competenze tecniche), ripartendo le relative responsabilità in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Tra le attività e i compiti del R.U.P. è ricompresa anche l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

15. Termini di ricezione dei preventivi, delle manifestazioni d'interesse/domande di partecipazione e delle offerte, sondaggi di mercato e richieste di chiarimenti

I termini per la ricezione dei preventivi, delle manifestazioni d'interesse, delle domande di partecipazione e delle offerte devono tenere conto della complessità dell'appalto, del tempo necessario a preparare i preventivi e/o le offerte e ad effettuare eventuali sopralluoghi.

Il termine per la ricezione di preventivi nelle ricerche di mercato o nei sondaggi di mercato non deve essere tendenzialmente inferiore a tre giorni, salva la riduzione a non meno di ventiquattro ore per motivate ragioni di urgenza.

Il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse, delle domande di partecipazione e delle offerte non deve essere inferiore a 10 giorni, salva la riduzione a non meno di 5 giorni per motivate ragioni di urgenza.

Le risposte ai chiarimenti devono essere fornite agli operatori economici almeno due giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Se nel corso della procedura di aggiudicazione la Società richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto da Interporto.

16. Operazioni di gara, Seggio di gara e Commissione giudicatrice

Ad eccezione dei casi di affidamento diretto i criteri di aggiudicazione sono espressamente individuati nell'avviso di gara, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta. In particolare, deve essere ivi precisato se si procederà in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108, Codice con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (c.d. "offerta economicamente più vantaggiosa") o con quello del miglior prezzo (c.d. "criterio del minor prezzo" o "prezzo più basso") oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

16.1. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo

Nel caso di aggiudicazione del minor prezzo, il Seggio di gara di regola è monocratico, con l'eventuale assistenza di testimone-segretario verbalizzante di tutte le operazioni di gara fino alla redazione della graduatoria ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

16.2. Criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa

Nel caso di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, il Seggio di gara che procede all'apertura della busta informatica amministrativa può essere sempre monocratico, con un eventuale testimone-segretario verbalizzante, per procedere al vaglio della documentazione amministrativa.

Nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice sono nominati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da un Dirigente estraneo all'organo politico, previa verifica da parte di quest'ultimo che i componenti della commissione non versino nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 93, Codice.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque.

Il RUP può sempre essere nominato membro o anche Presidente della Commissione giudicatrice.

I membri della Commissione giudicatrice devono essere comprovati esperti, come da curriculum ed a livello professionale pratico ed operativo nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti qualitativi oggetto della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari membri possono completare collegialmente, purché nella maggioranza si tratti di esperti, le cognizioni della Commissione necessarie alla valutazione delle offerte.

Interporto procede alla nomina dei commissari tra i propri dipendenti interni sulla base di un criterio di rotazione delle competenze, laddove possibile e tenuto conto degli impegni. In caso di assenza di competenze interne oppure di eccesso di impegni che impedisca la partecipazione, Interporto procederà, previa motivazione sull'assenza di membri interni adeguati o impegnati in altre incombenze inderogabili, all'individuazione e alla nomina di dipendenti di altre aziende pubbliche similari oppure di altri soggetti pubblici quali commissari esterni. In assenza anche di dipendenti di altre aziende pubbliche similari oppure di altri soggetti pubblici, si potrà ricorrere a professionisti o professori di Università pubbliche o private senza limiti quanto alla località e senza dover richiedere preventivamente l'indicazione di nominativi a Ordini o Università.

La Commissione giudicatrice è competente per procedere all'apertura della busta tecnica e della busta economica, previa verifica dei contenuti rispetto al regolamento di gara, e valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico sia economico. Nel caso in cui sia possibile che specifici contenuti dell'offerta amministrativa possano avere riflessi sui contenuti di base dell'offerta tecnica sarà preferibile che alla verifica dei contenuti, nella fase pubblica, sia presente anche il Seggio di gara.

Fermo restando quanto sopra, non si applicano le altre disposizioni previste dall'art. 93, Codice (giusto art. 141, comma 3, lettera h), Codice).

Nella prima fase della procedura, ai relativi atti (apertura dei plichi, verifica della documentazione amministrativa) provvede, in seduta pubblica, il Seggio di gara.

Le operazioni di previa verifica, in seduta pubblica, dei contenuti dell'offerta tecnica rispetto al regolamento di gara vengono svolte dalla Commissione giudicatrice con l'ausilio del Seggio di gara. La successiva valutazione e graduazione nel merito delle offerte tecniche, vengono espletate, in uno o più sedute riservate, dalla sola Commissione giudicatrice con l'eventuale ausilio di un Segretario verbalizzante. Le operazioni della (terza) fase conclusiva dell'iter di gara (comunicazione dell'esito delle valutazioni tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica ed aggiudicazione in favore dell'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo) sono sempre espletate, in seduta pubblica, dalla Commissione giudicatrice e con l'eventuale presenza, con compiti di assistenza, del seggio di gara, anche per evitare possibili discrasie tra i contenuti delle varie offerte.

Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dai soggetti preposti e/o da un segretario.

17. Requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

In merito al possesso in capo agli operatori economici, anche in forma aggregata, dei requisiti di ordine generale (artt. da 94 a 98, Codice) e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria (art. 100, Codice), Interporto effettua le verifiche necessarie come previsto per legge.

Per gli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 per i servizi e forniture e servizi di ingegneria e architettura e a € 150.000,00 per i lavori, in luogo alle verifiche di cui all'art. 99, Codice, sono previste verifiche a campione anche ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

18. Offerte anormalmente basse e verifica di congruità

Nelle procedure negoziate del presente regolamento si applicheranno gli artt. 54 e 110 del Codice e relativo Allegato o altre disposizioni specifiche in materia di offerte anormalmente basse solamente in ipotesi di espresso richiamo.

Ne consegue che, in caso di adozione del criterio del prezzo più basso, non si darà luogo ad anomalia automatica.

Resta ferma la possibilità di effettuare verifiche di congruità da parte del R.U.P., eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della Commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

19. Proposta di affidamento, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

Per gli affidamenti inferiori a € 150.000,00 per i lavori e € 140.000,00 per servizi, forniture e incarichi di ingegneria e architettura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, tempestività ed economicità del procedimento amministrativo, salvo diversa disposizione del R.U.P., non è comunicata alcuna proposta di aggiudicazione e "l'ordine di acquisto/fabbisogno" costituisce a tutti gli effetti un atto unico di determina a contrarre e determina di affidamento.

Per gli affidamenti sopra tali soglie e fino a soglia comunitaria l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala (senza valutazione automatica di anomalia).

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Il provvedimento di aggiudicazione viene comunicato a tutti gli offerenti e nell'aggiudicazione si dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta stessa o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

20. Garanzie

Tenuto conto della novella normativa introdotta a seguito del c.d. "correttivo" di cui al D.Lgs. 209/2024, che ha sensibilmente modificato l'art. 141, comma 3, Codice, per quanto concerne le disposizioni in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura (cc.dd. "garanzie provvisorie", di cui all'art. 106, Codice, espressamente richiamato dall'art. 141, comma 3, lett. g-bis, Codice) e di garanzie definitive (di cui all'art. 117, Codice, così come espressamente richiamato dall'art. 141, comma 3, lett. i), Codice), in merito all'applicabilità dei predetti istituti occorre distinguere tra le procedure svolte tra l'1.7.2023 e il 31.12.2024 e le procedure espletate dopo l'1.1.2025.

A) Per le procedure di affidamento svolte dopo l'1.7.2023 e sino al 31.12.2024 compreso si applicano le seguenti disposizioni.

Nelle procedure di affidamento inferiori alle soglie comunitarie Interporto non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure pari o superiore ad € 150.000,00 per i lavori e € 140.000,00 per servizi, forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

Per le suddette procedure, in casi debitamente motivati, è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Gli operatori economici che partecipano e/o risultano affidatari o aggiudicatari delle procedure di gara o affidatari di contratti da parte della Società, sono tenuti a prestare le garanzie previste rispettivamente dagli artt. 106 e 117 del Codice, salvo diversamente disposto nella documentazione di gara.

B) Per le procedure di affidamento espletate da Interporto a decorrere dall'1.1.2025 si applicano l'art. 106 ("garanzie per la partecipazione alla procedura" o cc.dd. "garanzie provvisorie") e l'art. 117 ("garanzie definitive") del Codice, così come espressamente richiamati dall'art. 141, comma 3, lett. g-bis) e i), Codice come novellato dal "correttivo" di cui al D.Lgs. 209/2024 e dunque applicabili anche ai "settori speciali".

21. Affidamenti di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 140, Codice.

22. Deroghe alle procedure e/o al numero minimo di operatori economici da invitare

È consentito in via del tutto eccezionale derogare alle procedure o ai minimi indicati nel presente Regolamento, nel caso di lavori, forniture e servizi in tutte le ipotesi di oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie degli operatori che utilizzano il Terminal Intermodale, il Centro Logistico e le strutture connesse, quali a titolo esemplificativo:

1. a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
2. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
3. necessità di portare a termine lavori, forniture, servizi in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori, forniture, servizi rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
4. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi erogati da Interporto;
5. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Interporto da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi erogati da Interporto stessa;

6. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
7. quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
8. appalti di lavori ripetitivi (anche aperti), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
9. altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza.

Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal RUP che riporti le specifiche e dettagliate motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto. In ogni caso, laddove possibile, è preferibile effettuare un confronto con non meno di tre operatori per garantire una minima concorrenza.

Interporto, al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori economici e diminuire le tempistiche di approvvigionamento, qualora identifichi una procedura suddivisa in lotti non omogenei e/o un numero non sufficiente di operatori iscritti alla propria categoria, può decidere di invitare fornitori iscritti a una categoria simile e/o classifica inferiore a quella di iscrizione all'Albo, in quanto il Codice dei contratti consente, da un lato, agli operatori economici di utilizzare strumenti al fine di raggiungere i requisiti richiesti dal bando stesso e, dall'altro, di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita di micro, piccole e medie imprese.

Qualora, anche a seguito di avviso di manifestazione d'interesse, emerga un ridotto numero di operatori interessati all'affidamento, al fine di garantire comunque un confronto competitivo, il RUP può derogare al principio di rotazione invitando gli operatori economici già invitati alla precedente procedura selettiva, compreso il pregresso affidatario, se questi hanno comunque manifestato regolarmente il proprio interesse.

Qualora, a seguito di avviso di manifestazione d'interesse, nessun operatore manifesti interesse nel termine assegnato, Interporto avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto.

23. Contratto

Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore o pari ad € 150.000,00 per i lavori e € 140.000 per i servizi e forniture, il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma d'ordine), con richiamo delle condizioni contrattuali previste nella richiesta di preventivo/offerta e/o nella lettera di invito o nei disciplinari/capitolati.

Quanto agli obblighi di bollo verranno seguite le disposizioni emesse dall'Agenzia delle Entrate.

Con la tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Il contratto mediante lettera è concluso alla data del ricevimento da parte di Interporto di copia dello stesso controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore o pari ad € 150.000,00 per i lavori e € 140.000,00 per i servizi e forniture, il contratto è formalizzato tramite scrittura privata. La stipula avviene mediante apposizione di firma digitale da parte di soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza di Interporto e dell'affidatario.

La competenza alla firma della conferma d'ordine o del contratto è del legale rappresentante o procuratore della Società, secondo il modello organizzativo societario.

Così come previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), Codice, non si applica il c.d. "stand still" nel solo "sotto soglia" e si può procedere subito alla stipula del contratto.

24. Controllo tecnico contabile e amministrativo - Collaudo e verifica di conformità

Nella fase esecutiva, per quanto attiene il controllo tecnico contabile e amministrativo ed il collaudo e verifica di conformità, ci si ispirerà ai principi discendenti dal Codice (artt. 114, 115 e 116) e dall'Allegato II.14.

Con riferimento ai lavori:

- il certificato di collaudo tecnico-amministrativo e il certificato di collaudo statico vengono emessi da un collaudatore oppure, in casi eccezionali, da una commissione di collaudo composta da 3 membri. Il collaudatore o i componenti della commissione devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità, attestati da curriculum ed esperienza adeguati, e sono nominati nel seguente ordine di preferenza:

l) fra i dipendenti di Interporto, a meno di:

- accertata carenza di organico e di oggettiva indisponibilità a causa degli impegni già in carico;
- mancanza di qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e di requisiti di moralità, competenza e professionalità;

- di casi di particolare complessità tecnica;

(queste tre ipotesi dovranno essere verificate ed attestate dal RUP)

II) tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, privilegiando ove possibile la richiesta a soggetti pubblici assimilabili ad Interporto in quanto aventi le conoscenze di base dello specifico settore, per valori di affidamento superiori a quelli dell'affidamento diretto;

III) tra liberi professionisti in caso di valori di affidamento inferiori a quelli dell'affidamento diretto oppure, in caso di valori superiori, nell'ipotesi di mancato ottenimento del riscontro entro 30 gg. dalla formulazione della richiesta a tre soggetti;

- ai fini del calcolo del valore dell'affidamento diretto, nel caso di affidamento al medesimo soggetto, i due incarichi di collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico si cumulano;
- il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico – amministrativo nei casi previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.14 al Codice e viene emesso dal direttore dei lavori.

Con riferimento ai servizi e alle forniture:

- il certificato di verifica di conformità è emesso dal verificatore della conformità (RUP o Direttore dell'esecuzione se nominato) secondo quanto disposto nell'allegato II.14 – CAPO II.

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità ai soggetti indicati al comma 6 dell'art. 116, Codice.

La documentazione di gara può prevedere specifiche disposizioni che regolano verifiche, collaudi, verifiche di conformità, certificati di regolare esecuzione.

Le fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche ed alla liquidazione secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

25. Deroghe all'applicazione di norme in fase esecutiva. Accordo bonario e transazione

È possibile, nel "sotto soglia", derogare all'obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate dall'art. 141, Codice nel "sopra soglia" nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell'art. 119 riferita al "subappalto", che è norma antimafia di ordine pubblico, nonché dell'art. 120, Codice sulle cc.dd. "modifiche del contratto".

Pertanto, nel "sotto soglia", nei singoli capitolati potranno essere richiamate le norme da applicare, eventualmente anche in maniera lievemente difforme tenuto conto della natura di Interporto e dei servizi da essa gestiti, fra le seguenti (obbligatorie nel "sopra soglia"): artt. 113 ("requisiti per l'esecuzione dell'appalto"), 122 ("risoluzione" del contratto) e 61 ("contratti riservati").

Le controversie in tema di riserve saranno risolte fra le parti applicando gli artt. 205 e 206 del Codice laddove l'importo economico delle riserve determini una variazione del 15% dell'importo contrattuale ed applicando la procedura ivi indicata.

In ogni caso risulta applicabile l'art. 212, Codice in materia di transazione nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione in giudizio.

Per le riserve si applica l'art. 115, Codice e l'art. 7, Allegato II.14, indicando espressamente nel capitolato speciale il termine di 15 gg. per la loro iscrizione e successiva esplicitazione, mancando tale indicazione nel predetto art. 7.

26. Definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie afferenti alla stipulazione, all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione dei contratti d'appalto stipulati all'esito di procedure "sotto soglia", rientranti nella sfera di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. In quelle "sopra soglia" sarà competente, come stabilito per legge, il Tribunale delle Imprese di Trieste.

27. Subappalti

Attualmente il subappalto è disciplinato dall'art. 119, Codice e si applicano i limiti indicati al comma 1 ed al comma 2, mediante specifica indicazione nella determina a contrarre o atto equivalente.

28. Situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi

Al fine di evitare qualsiasi situazione di incompatibilità/conflitto di interessi (come da art. 18, Codice), sia il RUP che qualsiasi incaricato esterno dovranno, prima di accettare l'incarico (e, in caso di componenti della Commissione giudicatrice, dopo aver conosciuto i nominativi delle Ditte partecipanti) dovranno rendere apposita dichiarazione anche desumibile dalle Linee Guida ANAC n. 15.

In particolare, al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 16 del Codice) e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

- a) a tutti i dipendenti interni e professionisti esterni (progettisti, verificatori, D.L., coordinatori per la sicurezza, collaudatori, ecc.) è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria;
- b) i citati dipendenti e professionisti esterni, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere, potendosi riservare l'Interporto di non affidare l'incarico.

Con specifico riferimento alla Direzione Lavori:

- a) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria;
- b) il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
- c) l'attività di Direzione Lavori è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto.

29. Semplificazioni in materia di affidamento di contratti finanziati con risorse PNRR o PNC

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, come modificato e integrato, e specificamente gli artt. 47, 47quater, 48, 53 e dell'art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2000, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020.

Ai sensi dell'art. 226, comma 5, Codice, "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso": pertanto anche alle procedure PNRR si applicherà il D.Lgs. 36/2013. Inoltre, ai sensi dell'art. 225, comma 8, Codice, "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".

In particolare, si segnala che è nominato, per ogni procedura, un Responsabile unico del Progetto che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si segnala inoltre che Interporto, in virtù di quanto sopra, potrà ricorrere alla procedura di cui all'art. 158 del Codice nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla Stazione Appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, Interporto darà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente paragrafo mediante il proprio sito internet istituzionale. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.

30. Soglie di riferimento

Gli importi delle soglie indicate nel presente regolamento devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 14, Codice ovvero sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

31. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Ai sensi dell'art. 225, comma 2, Codice, le disposizioni ricomprese nella Parte II (rubricata "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti") del Libro I del richiamato D.Lgs. n. 36/2023, e segnatamente gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35 e 36, sono divenute efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, fermi restando i limiti per quanto attiene ai settori speciali.

La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Indicazioni dettagliate relativamente all'avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Per ciò che concerne la Regione Friuli Venezia Giulia le piattaforme sono interamente gestite tramite il portale di *eProcurement* denominato "eAppaltiFVG".

Per dare attuazione alla digitalizzazione è stato realizzato un complesso sistema denominato "*ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)*". L'ecosistema si fonda sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

L'Ecosistema nazionale ha, come fulcro, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da Anac la quale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall'altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

La BDNCP scambia dati e informazioni in modalità interoperabile con tutte le altre componenti dell'ecosistema.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), attraverso le sue sezioni e componenti, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Nella costruzione dell'ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un'offerta in gara, consente l'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.

Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex art. 23, Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023.

L'obbligo di ricorrere esclusivamente a piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dipende dal fatto che solo queste ultime fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e sono pertanto le uniche che possono scambiare dati e informazioni con la BDNCP e acquisire i CIG. Per questo motivo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione.

Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto. In sostanza, la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare, per il medesimo contratto, una piattaforma diversa per ogni fase del ciclo di vita dello stesso.

Il Registro Piattaforme Certificate (RPC), che contiene l'elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno ottenuto la certificazione per una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, è consultabile sul sito ANAC, sezione Registro Piattaforme Certificate.

Stazioni appaltanti o enti concedenti che non si siano procurati una propria piattaforma di approvvigionamento digitale certificata possono ricorrere alle piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni (stazioni appaltanti, enti concedenti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome).

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esiste più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG: di conseguenza, il sistema SmartCIG rimane attivo solo per consentire la visualizzazione degli smartCIG già acquisiti.

La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.

L'acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.

Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP (sezione della BDNCP).

Ulteriori e più dettagliate indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche indicate e per alcuni ulteriori casi particolari, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono rese con comunicazione ANAC.

Col Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati ad attuare le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell'ecosistema di approvvigionamento digitale.

Restano valide le indicazioni di cui alla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 con riferimento alle spese giornaliere di importo inferiore a € 1.500,00.

L'avvio della digitalizzazione prevede notevoli novità in tema di pubblicità legale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici in ambito europeo e in ambito nazionale.

Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l'ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione. Con l'avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "efoms") o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest'ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione. La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Le modalità di attuazione della pubblicità legale nella BDNCP sono disciplinate dal provvedimento ex art. 27 del Codice adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023 sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

L'art. 28, Codice stabilisce gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici e demanda all'ANAC l'individuazione delle informazioni, dei dati e delle relative modalità di trasmissione.

L'ANAC ha adottato il provvedimento ex art. 28, Codice con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

In concreto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.

Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa.

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023.

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, comma 3).

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.



REGOLAMENTO

**PER I CONTRATTI DI APPALTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” DEI SETTORI SPECIALI**

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023)

Recepimento delle disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 209/2024 e aggiornamento dell'allegato 1 relativo all'individuazione degli ambiti di intervento relativi a lavori, servizi e forniture “strumentali” e “non strumentali”

PARTE LAVORI

INDICE

LAVORI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITÀ DEI “SETTORI SPECIALI”

1. Premessa
2. Progettazione
3. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 0 – 150.000,00 (affidamento diretto)
4. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 150.000,01 – 1.000.000,00 (procedura negoziata mediante consultazione di min. 3 imprese ove esistenti);
5. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 1.000.000,01 – 2.700.000,00 (procedura negoziata mediante consultazione di min. 5 imprese ove esistenti);
6. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 2.700.000,01 - € 5.538.000,00 (procedura negoziata mediante consultazione min. 10 imprese ove esistenti)
7. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure - Elenchi di operatori economici
8. Ambiti di pubblicità
 - 8.1 Avvio di consultazione nel caso di procedure negoziate
 - 8.2 Avvisi di gara
 - 8.3 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti
 - 8.4 Avvisi esito gara
9. Formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte
10. Deroghe alle procedure in casi particolari
11. Aggiudicazione e stipulazione del contratto
12. Consegna dei lavori e consegna in via d'urgenza
13. Fase esecutiva - Contabilità – Collaudo
14. Sicurezza cantieri
15. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori
16. Spese economali per lavori di limitato valore

LAVORI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITÀ DEI “SETTORI SPECIALI”

Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < € 5.538.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito da provvedimenti adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., d'ora in avanti anche semplicemente “Codice”) ai sensi dell'art. 50, comma 5, Codice

1. Premessa

In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate agli artt. 153 e ss. del Codice, mutuando quelle per valori “sopra soglia” in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure – ed anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché anche dalle Comunicazioni interpretative della Commissione Europea - **la “procedura negoziata”, del pari con quanto avviene nei “settori ordinari” e fatta salva la facoltà di adottare soglie intermedie diversificate, è il normale metodo di affidamento e** si individuano, a tal fine, tre livelli di valore al fine di una ottimale e semplificata disciplina di settore:

- 1° livello di valore: € 0 - 150.000,00 (affidamento diretto senza valutazione di preventivi)**
- 2° livello di valore: € 150.000,01 - € 1.000.000,00 (procedura negoziata – consultazione min. 3 imprese ove esistenti);**
- 3° livello di valore: € 1.000.000,01 - € 2.700.000,00 (procedura negoziata – consultazione min. 5 imprese ove esistenti);**
- 4° livello di valore: € 2.700.000,01 - € 5.538.000,00 (procedura negoziata – consultazione min. 10 imprese ove esistenti);**

Per tutte le procedure di valore superiore ad € 150.000,01, anche se non sarà necessaria la seduta pubblica di gara (in quanto le procedure si svolgono sulla piattaforma informatica), si prevedono, oltre ad eventuali procedure di soccorso istruttorio, le seguenti operazioni principali:

1. constatazione dell'arrivo delle offerte e della documentazione richiesta per partecipare alla procedura di gara;
2. constatazione della presenza delle eventuali buste virtuali interne;
3. apertura della busta virtuale relativa alla documentazione per l'ammissione alla gara e verifica dei contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
4. adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;
5. in caso di adozione del criterio del minor prezzo: apertura delle buste virtuali dell'offerta economica, senza effettuazione dell'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, a meno di espressa previsione;
6. in caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) apertura delle buste virtuali delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
 - b) valutazione delle offerte tecniche in sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice;
 - c) inserimento nella piattaforma telematica dei risultati ottenuti dagli operatori con l'offerta tecnica;
 - d) apertura delle buste virtuali dell'offerta economica contenenti anche eventuali altri elementi quantitativi dell'offerta (quali riduzione del tempo di esecuzione);
 - e) espletamento di eventuale sub-procedimento di verifica delle offerte anomale;
 - f) pubblicazione del verbale di gara e della graduatoria finale.

A prescindere dai casi previsti nel presente Regolamento, sono sempre consentite, in casi da motivare espressamente (ed adottando apposito provvedimento) – ad esempio, nell'ipotesi di difficoltà di reperire operatori idonei – le procedure di cui agli artt. 155 e ss. del Codice.

2. Progettazione

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 41 e ss. Codice e relativi Allegati, le norme in materia della sicurezza nei cantieri (soprattutto il D.Lgs. n. 81/2008) ed è facoltà di Interporto applicare, per analogia, altre norme del Codice e degli atti attuativi dello stesso nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e alle specifiche valutazioni del Responsabile del Progetto.

La verifica e validazione dei progetti può essere derogata nel “sotto soglia” ed eventualmente prevista solo in casi di particolare complessità su specifica valutazione del Responsabile Unico del Progetto (tenuto conto che è obbligatoria nel “sopra soglia”).

Per tale ipotesi si applica lo specifico regolamento “Sistema interno di controllo e qualità per la verifica e validazione dei progetti”.

3. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 0 – 150.000,00 (affidamento diretto)

Per i lavori aventi valore inferiore a € 150.000,00 è consentito l'affidamento diretto conseguente all'acquisizione di preventivi di spesa e fatto salvo l'utilizzo della piattaforma telematica per la sola formalizzazione dell'affidamento stesso. Nei casi di affidamento diretto non si darà luogo all'applicazione dei criteri di aggiudicazione del Codice, ma si affiderà direttamente sulla scorta di indicazioni contenute in lettera/comunicazione (quanto al prezzo, alle garanzie, al tempo, ecc.) da inviare all'operatore economico mediante piattaforma telematica, a meno che, nel caso di specie, non si formalizzi la procedura pre-indicando tassativamente "come" si affiderà (ad esempio, in base al prezzo più basso). Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

4. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 150.000,01 – 1.000.000,00 (procedura negoziata mediante consultazione di min. 3 operatori economici ove esistenti)

Tali lavori possono essere affidati sulla base di interpello **di procedura negoziata mediante interpello di almeno 3 operatori economici** con offerte da acquisire mediante utilizzo della piattaforma telematica, indipendentemente dal numero di offerte pervenute e restando facoltativo l'interpello di ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Gli operatori economici scelti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dagli artt. da 94 a 98 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali oppure, nel caso di operatori inseriti nell'"Elenco aperto degli operatori di Interporto", confermare le dichiarazioni già rese all'atto dell'iscrizione.

Nel procedere alla richiesta di offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste dal Codice per il "sopra soglia".

5. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 1.000.000,01 – 2.700.000,00 (procedura negoziata mediante consultazione di min. 5 operatori economici ove esistenti)

Tali lavori possono essere affidati sulla base di interpello **di procedura negoziata mediante interpello di almeno 5 operatori economici** con offerte da acquisire mediante utilizzo della piattaforma telematica, indipendentemente dal numero di offerte pervenute e restando facoltativo l'interpello di ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Gli operatori economici scelti dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dagli artt. da 94 a 98 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali oppure, nel caso di operatori inseriti nell'"Elenco aperto degli operatori di Interporto", confermare le dichiarazioni già rese all'atto dell'iscrizione.

Nel procedere alla richiesta di offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'operatore economico.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste dal Codice per il "sopra soglia".

6. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 2.700.000,01 - € 5.538.000,00 (procedura negoziata mediante consultazione di min. 10 operatori economici ove esistenti)

Tali lavori possono essere affidati sulla base di una procedura negoziata (con o senza pubblicazione di bando di gara) che si espleta con un adeguato confronto concorrenziale mediante interpello di un numero di operatori economici **non inferiore a 10**, sempreché ve ne siano sul mercato in tal numero in possesso dei requisiti richiesti ovvero, a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara sulla piattaforma telematica, si candidino in tal numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, restando facoltativo l'interpello di ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla stazione appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste dal Codice.

7. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure - Elenchi di operatori economici

Per l'affidamento di lavori con importo inferiore a **€ 150.000,00** è normalmente sufficiente il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi come previsti da Allegato II.12, art. 1 e/o il possesso della certificazione CCIAA come previsti dalla L.R. F.V.G. n. 14/2022 e s.m.i..

Per l'affidamento di lavori con importo pari o superiore ad **€ 150.000,01** gli operatori economici sono qualificati mediante la certificazione SOA, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

In entrambi i casi Interporto può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca allo stesso Interporto un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto ed in ogni caso anche tenuto conto dei requisiti ambientali.

Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale degli artt. 94 e ss. del Codice).

I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di elenchi interni formali dinamici di operatori economici, ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato esperienze nelle specifiche attività.

Le modalità di inserimento in detto elenco e di successivo aggiornamento sono definite nello specifico Regolamento.

Nel caso in cui l'elenco di operatori economici di Interporto non sia ritenuto sufficiente rispetto al numero ed alla tipologia di operatori da invitare potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:

1. a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti con associazioni di categoria, di professionisti, etc.);
2. attingendo da elenchi interni informali di altri Enti e/o Interporti della Regione, anche tenuto conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
3. pubblicando apposito "avviso" che evidenzi adeguatamente (tenuto conto anche del valore ai fini delle pubblicazioni) sia la necessità specifica di individuare operatori da invitare che le modalità di individuazione degli operatori da invitare.

In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va temperata con le primarie necessità aziendali e con l'efficienza operativa, oltre che con le esigenze di operatività correlate all'urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda, come meglio specificato nella parte generale del presente Regolamento.

Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza e recentemente ribadito dal Servizio Supporto Giuridico del MIT con i pareri del 27 febbraio 2025, nn. 3023 e 3024 è vietato il sorteggio quale criterio di selezione degli operatori da invitare.

Qualora ritenuto necessario, potrà essere utilizzato anche il sorteggio ma sempre motivandone la necessità.

8. Ambiti di pubblicità

8.1 Avvio di consultazione nel caso di procedure negoziate

Ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, Codice, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione nel caso di procedure negoziate previste dal presente Regolamento.

8.2 Avviso di gara

In prima battuta si procederà sempre ad invitare i soli operatori economici che si siano previamente candidati iscrivendosi nell'elenco formale aziendale. In seconda battuta, laddove si ritenga opportuno completare il numero minimo di operatori economici da invitare alla gara, si potrà attingere dagli altri elenchi come sopra indicati oppure si prenderà visione degli elenchi di operatori economici risultanti dalle SOA. In ultima battuta, ove necessario, Interporto provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.

In ogni caso, per lavori sino a **€ 2.700.000,00** gli operatori economici saranno attinti preferibilmente dal territorio limitrofo, dovendosi privilegiare l'efficienza operativa e la presenza sul posto dei lavori, tenendo conto delle precedenti esperienze in lavori analoghi e mutuando eventualmente i principi di cui alle Direttive Regionali.

In ogni caso si dovrà tenere conto del principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.

8.3 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti

Tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti di ammissione/esclusione dei concorrenti verranno effettuate dal RUP utilizzando l'area messaggi della piattaforma telematica. Il provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice, compresi i curricula dei suoi componenti (nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa), saranno pubblicati in area sezione trasparenza sul profilo della Stazione Appaltante.

Da tali pubblicazioni decorrerà il termine di 30 giorni per l'impugnazione al TAR del provvedimento di ammissione/esclusione oppure dell'errata composizione della Commissione Giudicatrice.

8.3 Avvisi esito gara

Per le procedure negoziate di affidamento di lavori (fino alla soglia comunitaria), ad avvenuta aggiudicazione si procederà immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione ai non aggiudicatari dell'esito della procedura e all'aggiudicatario della relativa aggiudicazione mediante l'utilizzo dell'area messaggi della piattaforma telematica, indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

9. Formalizzazione dell'invito e termini per la ricezione delle offerte

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC, si procede mediante semplice invito, utilizzando la piattaforma informatica, degli operatori presenti nei propri albi o elenchi oppure previa pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, con le modalità di seguito indicate.

Gli inviti per i valori inferiori a **€ 150.000,00** di norma contengono (non dovendosi indicare alcun criterio di aggiudicazione);

- a) eventuale progetto o indicazioni tecniche;
- b) capitolato speciale;
- c) schema contratto;
- d) prezzo;
- e) garanzie;
- f) tempo;
- g) documentazione relativa alla sicurezza;
- h) eventuali altri documenti ritenuti necessari dal RUP.

Gli inviti per i valori pari o superiori ad **€ 150.000,01** di norma contengono:

- a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte. Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
- b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
- f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'onori.

È consigliabile inoltre indicare:

- a) il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad **€ 40.000,00**, salva la tracciabilità in base alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- b) le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;
- c) l'indirizzo presso il quale può essere richiesta eventuale altra documentazione oltre al progetto che viene inserito nella piattaforma telematica;
- d) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei lavori da presentarsi unitamente all'offerta;
- e) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui alla vigente normativa nazionale (nella forma della autocertificazione o atto di notorietà);
- f) le eventuali cauzioni richieste;
- g) la modalità di valutazione dell'offerta: secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- h) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, saranno indicati il punteggio massimo attribuibile complessivamente agli elementi quantitativi (prezzo, termini consegna, durata garanzia, ecc.) e qualitativi (pregio tecnico, assistenza tecnica, sicurezza approvvigionamento, ecc.) e, all'occorrenza, ove possibile e/o opportuno in

base alla natura ed oggetto dell'appalto, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e gli eventuali sub-criteri, sub- pesi e sub-punteggi;

- i) il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;
- j) (facoltativo) l'indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell'offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell'appalto;
- k) la facoltà di verificare la congruità dell'offerta della ditta risultata affidataria, ogniquale volta il prezzo offerto dalla medesima risulti manifestamente anomalo o comunque sproporzionato rispetto ai valori normalmente praticati, per lavori analoghi, nell'area di esecuzione del contratto;
- l) l'indicazione che Interporto si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- m) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex L. n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
- n) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
- o) altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti.

Il progetto, anche in forma semplificata, o il disciplinare deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:

- ⇒ l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- ⇒ la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione dei lavori;
- ⇒ le indicazioni in ordine ai lavori a misura ovvero a corpo;
- ⇒ i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo (tali indicazioni potranno essere omesse in caso di offerta a prezzi unitari);
- ⇒ il termine di ultimazione dei lavori;
- ⇒ le modalità di pagamento;
- ⇒ le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento del cottimista, mediante semplice denuncia;
- ⇒ l'importo degli oneri per la sicurezza in cantiere e, ove previsto, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- ⇒ le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
- ⇒ ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

10. Deroche alle procedure in casi particolari

Le procedure come sopra indicate possono essere eccezionalmente derogate, nell'ottica del presente Regolamento volto a favorire lo snellimento operativo ed il risultato per le Imprese pubbliche, nei seguenti casi:

- a) oggettiva urgenza salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa;
- b) lavori che richiedano particolari abilità e competenze relazionate anche alla specificità degli stessi o ai profili impiantistici, o dei sistemi già installati, nonché alla manutenibilità degli stessi, ed ai relativi costi di esercizio;
- c) mantenimento dei livelli di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- d) realizzazione di lavori, impianti e sistemi ad elevata tecnologia in cui le valutazioni tecniche siano presupposto sostanziale per la scelta del contraente;
- e) individuazione di particolari lavorazioni ad elevatissima specializzazione;
- f) necessità di dare adempimento a specifiche prescrizioni di Autorità o Enti di settore o altre Amministrazioni pubbliche legittimate ad impartire le prescrizioni medesime;
- g) lavori relativi a contratti anche quadro o aperti scaduti o in scadenza e necessità di provvedere con contratti-ponte nelle more della predisposizione di nuove procedure di affidamento;
- h) altre ipotesi particolari da motivare nel dettaglio caso per caso.

In tutti i casi di cui sopra il Responsabile unico del progetto provvederà a motivare la deroga anche rispetto al mercato di riferimento con una apposita relazione e con una motivazione rinforzata.

11. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

Interporto, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, Codice, provvede all'aggiudicazione efficace, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti: Solamente dopo tale verifica è possibile procedere alla consegna anche in via di urgenza dei lavori.

Per quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 99, Codice, così come introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o

sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24, Codice, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2, art. 99, Codice.

In ogni caso, le verifiche devono essere concluse entro un congruo termine.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. Non si applica lo *stand still* "sotto soglia" ed è quindi possibile l'immediata stipulazione del contratto.

12. Consegna dei lavori e consegna in via d'urgenza

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

A prescindere da tali motivate ragioni, l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza consistenti in eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

In base a recente giurisprudenza amministrativa la consegna in via d'urgenza può avvenire anche nelle more della verifica di efficacia.

13. Fase esecutiva - Contabilità – Collaudo

I controlli e verifiche nella fase esecutiva saranno attuati dal RUP e dal D.L. come da Allegato II.14., organizzando una contabilità informatica semplificata che preveda anche le riserve da iscrivere in ogni caso entro giorni 15.

Il collaudo verrà svolto come da allegato II.14 del Codice.

14. Sicurezza cantieri

In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.

La normativa sui cantieri di cui al Titolo IV del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile.

In ogni caso i piani di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto.

15. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.

16. Spese economali per lavori di valore limitato

Per lavori di valore limitato, sino ad un importo di euro 5.000,00, viene adottato, anche per quanto previsto ancora dalla deliberazione ANAC n. 556/2017, un regolamento interno (**Allegato n. 5**), con l'individuazione specifica per oggetto delle relative spese, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità e con indicazione di un limite massimo.



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

REGOLAMENTO

**PER I CONTRATTI DI APPALTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
PER LE “IMPRESE PUBBLICHE” DEI SETTORI SPECIALI**

(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023)

Recepimento delle disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 209/2024 e aggiornamento dell'allegato 1 relativo all'individuazione degli ambiti di intervento relativi a lavori, servizi e forniture “strumentali” e “non strumentali”

PARTE FORNITURE E SERVIZI

ottobre 2025

INDICE

FORNITURE E SERVIZI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITA’ DEI “SETTORI SPECIALI”, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ED I SERVIZI TECNICI

1. Premessa
2. Modalità di affidamento dei servizi e forniture/servizi di ingegneria e architettura per valori da € 0 ad € 140.000,00: possibilità di affidamento diretto senza l’acquisizione di preventivi
3. Modalità di affidamento dei servizi e forniture/servizi di ingegneria e architettura per valori da € 140.000,01 sino ad € 280.000,00: affidamento previa verifica comparativa di preventivi sulla base del prezzo e/o di eventuali elementi accessori (quali il termine di esecuzione, la garanzia, la reperibilità, ecc. ed ogni altro elemento che verrà definito di volta in volta nella lettera di invito in relazione alle caratteristiche dello specifico servizio/fornitura) di min. 3 operatori ove esistenti;
4. Modalità di affidamento dei servizi e forniture/servizi di ingegneria e architettura per valori da € 280.000,01 sino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 443.000,00): procedura negoziata mediante consultazione di minimo 5 operatori ove esistenti
5. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure - Elenchi di operatori economici
6. Ambiti di pubblicità
 - 6.1 Avvio di consultazione nel caso di procedure negoziate
 - 6.2 Avviso di gara
 - 6.3 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti
 - 6.4 Avvisi esito gara
7. Formalizzazione della richiesta di preventivo e della richiesta di offerte
8. Ripartizione delle forniture
9. Esame e valutazione delle offerte e loro congruità
10. Deroche alle procedure in casi particolari
11. Aggiudicazione e stipulazione del contratto
12. Consegna delle forniture, servizi/servizi di ingegneria e architettura in via d’urgenza
13. Fase esecutiva - Contabilità delle forniture e servizi, riserve – Verifica di conformità
14. Sicurezza nell’ambito delle forniture e servizi
15. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture
16. Spese economali per forniture e servizi di limitato valore

FORNITURE E SERVIZI “STRUMENTALI” ALLE ATTIVITA’ DEI SETTORI SPECIALI, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ED I SERVIZI TECNICI

Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < a € 443.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai provvedimenti adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., d’ora in avanti anche semplicemente “Codice”) ai sensi dell’art. 50, comma 5, Codice

1. Premessa

In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate agli artt. 153 e ss. del Codice, mutuando quelle per valori “sopra soglia” in relazione a particolari fattispecie), al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure – ed anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché anche dalle Comunicazioni interpretative della Commissione Europea – si ritiene necessario utilizzare la **“procedura negoziata”, salvo adottare soglie intermedie diversificate, quale normale metodo di affidamento.**

In detto contesto, al fine di ottimizzare la specifica disciplina di settore, e tenuto conto del raddoppio della soglia comunitaria, si individuano tre livelli di valore:

- 1° livello di valore: € 0 - 140.000,00 (affidamento diretto senza valutazione di preventivi);**
- 2° livello di valore: € 140.000,01 - € 280.000,00 (affidamento previa verifica comparativa di preventivi sulla base del prezzo e/o di eventuali elementi accessori - quali il termine di esecuzione, la garanzia, la reperibilità, ecc. ed ogni altro elemento che verrà definito di volta in volta nella lettera di invito in relazione alle caratteristiche dello specifico servizio/fornitura - di minimo 3 operatori ove esistenti);**
- 3° livello di valore: € 280.000,01 - € 443.000,00 (procedura negoziata acquisendo offerte mediante consultazione di minimo 5 operatori ove esistenti).**

Per tutte le procedure di valore superiore ad € 280.000,00, anche se non sarà necessaria la seduta pubblica di gara (in quanto tutte le procedure di importo superiore ad **€ 5.000,00** si svolgono sulla piattaforma informatica), si prevedono, oltre ad eventuali procedure di soccorso istruttorio, le seguenti operazioni principali:

7. constatazione dell’arrivo delle offerte e della documentazione richiesta per partecipare alla procedura di gara;
8. constatazione della presenza delle eventuali buste virtuali interne;
9. apertura della busta virtuale relativa alla documentazione per l’ammissione alla gara e verifica dei contenuti e loro rispondenza al regolamento di gara;
10. adozione dei provvedimenti di ammissione o di eventuale esclusione;
11. in caso di adozione del criterio del minor prezzo: apertura delle buste virtuali dell’offerta economica, senza effettuazione dell’eventuale esclusione automatica delle offerte anomale, a meno di espressa previsione;
12. in caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo:
 - g) apertura delle buste virtuali delle offerte tecniche e constatazione della presentazione della documentazione tecnica richiesta;
 - h) valutazione delle offerte tecniche in sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice;
 - i) inserimento nella piattaforma telematica dei risultati ottenuti dagli operatori con l’offerta tecnica;
 - j) apertura delle buste virtuali dell’offerta economica contenenti anche eventuali altri elementi quantitativi dell’offerta (quali riduzione del tempo di esecuzione);
 - k) espletamento di eventuale sub-procedimento di verifica delle offerte anomale;
 - l) pubblicazione del verbale di gara e della graduatoria finale.

A prescindere dai casi previsti nel presente Regolamento, è sempre consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando laddove vengano riscontrate e motivate (adottando apposito provvedimento) le circostanze di cui all’art. 158 del Codice.

2. Modalità di affidamento dei servizi e forniture/servizi di ingegneria e architettura per valori da € 0 ad € 140.000,00: possibilità di affidamento diretto anche senza l’acquisizione di preventivi

Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di affidamento mediante acquisizione di almeno tre preventivi, l’affidamento dei servizi e delle forniture/servizi di ingegneria e architettura sino all’importo di **€ 140.000,00** avviene normalmente mediante affidamento diretto fatto salvo l’utilizzo della piattaforma telematica per la sola formalizzazione dell’affidamento stesso.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario.

3. Modalità di affidamento dei servizi e forniture/servizi di ingegneria e architettura per valori da € 140.000,01 sino ad € 280.000,00: affidamento previa verifica comparativa di preventivi sulla base del prezzo e/o di eventuali elementi accessori (quali il termine di esecuzione, la garanzia, la reperibilità, ecc. ed ogni altro elemento che verrà definito di volta in volta nella lettera di invito in relazione alle caratteristiche dello specifico servizio/fornitura) di minimo 3 operatori economici ove esistenti.

I servizi e le forniture/servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a € 140.000,01 e sino ad € 280.000,00 possono essere affidati previa verifica comparativa di minimo 3 preventivi sempreché siano presenti sul mercato gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, ferma restando la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo sopra richiamato. Le offerte sono sempre acquisite tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25, Codice.

Fermo restando che la richiesta dei tre o più preventivi consente di verificare i prezzi di mercato, al fine dell'affidamento, oltre al prezzo, potrà tenersi conto anche di altri elementi accessori quali il termine di esecuzione, la garanzia, la reperibilità, ecc. ed ogni altro elemento che verrà definito di volta in volta nella lettera di invito, in relazione alle caratteristiche dello specifico servizio/fornitura.

Nel caso di forniture/servizi e/o servizi di ingegneria e architettura non vi è l'obbligo di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (di seguito anche solo indicato come "O.E.P.V."), ferma restando la possibilità di verifica comparativa di preventivi sulla base del prezzo e/o di eventuali elementi accessori.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla Stazione Appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste dal Codice per il "sopra soglia".

4. Modalità di affidamento dei servizi e forniture/servizi di ingegneria e architettura per valori da € 280.000,01 sino alla soglia comunitaria (attualmente < a € 443.000,00): procedura negoziata acquisendo offerte mediante consultazione di minimo 5 operatori economici ove esistenti

I servizi e le forniture/servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a € 280.000,00 e sino ad € 443.000,00 possono essere affidati mediante **procedura negoziata acquisendo offerte da almeno 5 operatori economici** presenti negli albi/elenci, sempreché siano presenti sul mercato gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, ferma restando la facoltà di interpellare ulteriori soggetti al fine di raggiungere il numero minimo previsto.

Nel caso di forniture/servizi e servizi di ingegneria e architettura vi è l'obbligo di adottare il criterio dell'O.E.P.V. laddove previsto dall'art. 108, Codice.

Rimane impregiudicata la possibilità, qualora ritenuto utile dalla Stazione Appaltante, di affidare i lavori con le altre procedure previste dal Codice per il "sopra soglia".

5. Qualificazione ed individuazione degli operatori da invitare alle procedure - Elenchi di operatori economici

Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnica e professionale è normalmente sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Per i criteri di capacità economica e finanziaria Interporto li indicherà tenendo altresì conto di quanto previsto all'art. 100, Codice.

In ogni caso Interporto può aggiungere ulteriori requisiti tecnici-professionali e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità organizzativa e tecnica, o in altri casi in cui il solo possesso dell'iscrizione camerale non garantisca ad Interporto un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica dei prodotti da acquistare ovvero del servizio da eseguire), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale degli artt. 94 e ss. del Codice).

I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi dell'elenco aziendale degli operatori economici, al quale possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato specifiche esperienze nelle specifiche attività.

Le modalità di inserimento in detto elenco sono disciplinate nello specifico regolamento pubblicato nel sito internet istituzionale, già attivato.

Nel caso in cui l'elenco non sia ritenuto sufficiente rispetto al numero ed alla tipologia di operatori da invitare potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:

1. a seguito di indagine di mercato (anche mediante ricerca informale attraverso contatti con associazioni di categoria, di professionisti, etc.);
2. attingendo da altri elenchi interni informali di altri Enti e Interporti della Regione già disponibili, anche tenuto conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
3. pubblicando apposito "avviso" che pubblicizzi adeguatamente sia la necessità specifica di individuare degli operatori da invitare che le modalità di individuazione degli operatori da invitare.

In ogni caso è salvaguardato, laddove possibile, il principio di rotazione anche in funzione del valore dei singoli contratti, fermo restando che la citata rotazione va temperata con le primarie necessità aziendali e con l'efficienza operativa, oltre che con le esigenze di operatività correlate all'urgenza e di specializzazione ed esperienza nello specifico settore, ivi compresi i riferimenti a precedenti rapporti con l'azienda.

Qualora necessario potrà essere utilizzato anche il sorteggio.

Resta salva la possibilità di invitare l'aggiudicatario uscente della fornitura o servizio però mediante apposita motivazione rinforzata, come richiesto dalla giurisprudenza attuale (ad esempio, indicando il grado di soddisfazione, ecc.) ed in ogni caso evitando la fidelizzazione ed operando la rotazione in ogni caso nell'ipotesi di affidamenti diretti.

6. Ambiti di pubblicità

6.1 Avvio di consultazione nel caso di procedure negoziate

Ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, Codice, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione nel caso di procedure negoziate previste dagli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento.

6.2 Avviso di gara

Fermo restando che, in prima battuta, si procederà sempre ad invitare gli operatori che si siano previamente candidati iscrivendosi nell'elenco aziendale degli operatori economici o, in seconda battuta, attingendo dagli altri elenchi come sopra indicati, laddove sia necessario completare il numero minimo di operatori da invitare alla gara si prenderà visione degli elenchi degli operatori risultanti da altre procedure relative a servizi e/o forniture analoghi. In ultima battuta, ove necessario, Interporto provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito avviso.

In ogni caso dovrà essere sempre garantito il principio di rotazione, anche in funzione del valore dei singoli contratti.

6.3 Avvisi ammissione/esclusione concorrente; avvisi di nomina della Commissione Giudicatrice e curricula dei suoi componenti

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, Codice, si pubblicano in ogni caso, sulla piattaforma informatica eAppalti della Regione FVG e in apposita sezione del sito internet dedicata alla procedura di gara, il provvedimento di ammissione/esclusione del concorrente e, nel caso di Commissione Giudicatrice, anche il provvedimento di nomina della Commissione medesima con i curricula dei suoi componenti (nel caso di OEPV).

6.4 Avvisi esito gara

Per le procedure negoziate di affidamento di servizi e le forniture/servizi di ingegneria e architettura (fino alla soglia comunitaria), ad avvenuta aggiudicazione si procederà immediatamente o comunque entro 5 giorni, alla comunicazione ai non aggiudicatari dell'esito della procedura e all'aggiudicatario della relativa aggiudicazione mediante l'utilizzo dell'area messaggi della piattaforma telematica, indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

7. Formalizzazione della richiesta di preventivo e della richiesta di offerte

Previo rispetto della vigente normativa in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC, si procede mediante semplice invito, utilizzando la piattaforma informatica, degli operatori presenti nei propri albi o elenchi oppure previa pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale, con le modalità di seguito indicate.

Gli inviti per i valori inferiori a € 140.000,00 di norma contengono (non dovendosi indicare alcun criterio di aggiudicazione):

- il termine ultimo per la ricezione del preventivo, le modalità mediante le quali devono essere trasmessi e la lingua o le lingue in cui devono essere redatti;
- l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
- la modalità di valutazione del preventivo;
- il termine stabilito per la presentazione del preventivo;

Gli inviti per i valori superiori a € 140.000,00 di norma contengono:

- g) il termine ultimo per la ricezione delle offerte e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte. Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo, tali informazioni non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensì nell'invito a presentare un'offerta;
- h) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

- i) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
- j) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
- k) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
- l) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'onori.

È consigliabile inoltre indicare:

- il codice identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei contratti (per importi attualmente > ad € 40.000,00, salva la tracciabilità in base alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.);
- le condizioni contrattuali (con un eventuale disciplinare) ovvero un progetto anche semplificato;
- l'indirizzo presso il quale può essere richiesto il progetto o l'eventuale disciplinare, nel caso in cui detta documentazione non sia (in tutto o in parte) già allegata all'interpello, ovvero resa disponibile mediante supporto informatico;
- (facoltativo) la richiesta di accettazione delle condizioni stabilite per l'esecuzione dei servizi e delle forniture da presentarsi;
- (facoltativo) l'indicazione della presenza di eventuali fasi di rilancio/trattativa per il miglioramento dell'offerta e relative modalità di presentazione, sempre nel rispetto della par condicio, comunque non in seduta pubblica per qualsiasi valore dell'appalto;
- l'indicazione che Interporto si riserva in ogni caso la facoltà di non pervenire all'affidamento per motivi insindacabili dai concorrenti e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- (facoltativo) l'indicazione degli eventuali adempimenti e certificazioni (ad esempio, in materia antimafia, tracciabilità ex Legge n. 136/2010, DURC, cauzione, etc.) da presentare prima dell'affidamento da parte del soggetto designato, per comprovare i requisiti dichiarati in fase di offerta;
- (facoltativo) le indicazioni in merito al regime del subappalto;
- altre informazioni utili o necessarie a garantire che la competizione si svolga nel rispetto della "par condicio" tra i concorrenti.

Il progetto, che consiste in un disciplinare, trattandosi di forniture e servizi, deve contenere almeno le seguenti condizioni contrattuali:

- l'elenco delle forniture, dei servizi e delle somministrazioni;
- la qualità, quantità, modalità e condizioni di esecuzione;
- la durata;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo ed il diritto per il committente di risolvere in danno il contratto, in caso di inadempimento, mediante semplice denuncia;
- le indicazioni sul DUVRI;
- le eventuali cauzioni e coperture assicurative richieste;
- ogni altro elemento eventualmente ritenuto utile, da valutare caso per caso.

8. Ripartizione delle forniture

Nel caso di procedure di affidamento che prevedano la fornitura di una pluralità di articoli, è possibile l'inserimento di specifiche indicazioni in merito alla possibilità di ripartire la fornitura a più di un soggetto, con contratti diversi, sulla base delle migliori condizioni riservate dai concorrenti per ogni specifico articolo.

9. Esame e valutazione delle offerte e loro congruità

Interporto valuterà le offerte presentate utilizzando la piattaforma telematica in sedute riservate che verranno verbalizzate.

Se necessario rispetto ai contenuti delle offerte ~~preventive~~ potrà essere svolta una verifica della congruità, in tal caso andrà effettuata in contraddittorio e attraverso l'acquisizione di opportuna documentazione.

I chiarimenti sono, preferibilmente, fatti pervenire per iscritto utilizzando la piattaforma informatica.

Solamente laddove preventivamente previsto, il competente Responsabile del Progetto provvede a negoziare le migliori condizioni economiche nei termini indicati nella lettera di invito.

Le migliori condizioni riservate devono comunque essere formalizzate per iscritto con le stesse modalità dell'offerta originaria.

In ogni caso tutte le operazioni della procedura sono verbalizzate e documentate ed inserite nella piattaforma telematica.

Ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche di congruità delle offerte e/o della convenienza tecnico-economica-operativa, le stesse possono essere derogate nei seguenti casi:

- a) oggettiva urgenza salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa;
- b) servizi che richiedano particolari abilità e competenze relazionate anche alla specificità degli impianti, o dei sistemi già installati, nonché alla manutenibilità degli stessi, ed ai relativi costi di esercizio;
- c) mantenimento dei livelli di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- d) realizzazione di impianti e sistemi ad elevata tecnologia in cui le valutazioni tecniche siano presupposto sostanziale per la scelta del contraente;
- e) individuazione di particolari competenze tecniche ad elevatissima specializzazione;
- f) necessità di dare adempimento a specifiche prescrizioni di Autorità o Enti di settore o altre Amministrazioni pubbliche legittimate ad impartire le prescrizioni medesime;
- g) altre ipotesi particolari da motivare nel dettaglio.

Nei casi di cui sopra il Responsabile unico del progetto provvederà a motivare la scelta effettuata, con una motivazione rinforzata, nelle ipotesi di cui alla lettera g).

In caso di offerte economiche di ribasso uguale e di preventivi valutati unicamente sul prezzo si procederà a sorteggio in presenza di due testimoni.

10. Deroghe alle procedure in casi particolari

Le procedure come sopra indicate possono essere eccezionalmente derogate, anche nel caso di contratti attivi, nell'ottica del presente Regolamento volto a favorire lo snellimento operativo ed il risultato per le Imprese pubbliche, nei seguenti casi:

- a) oggettiva urgenza salva comunque una verifica attenta della convenienza della spesa;
- b) servizi che richiedano particolari abilità e competenze relazionate anche alla specificità degli impianti, o dei sistemi già installati, nonché alla manutenibilità degli stessi, ed ai relativi costi di esercizio;
- c) mantenimento dei livelli di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- d) realizzazione di impianti e sistemi ad elevata tecnologia in cui le valutazioni tecniche siano presupposto sostanziale per la scelta del contraente;
- e) individuazione di particolari competenze tecniche ad elevatissima specializzazione;
- f) necessità di dare adempimento a specifiche prescrizioni di Autorità o Enti di settore o altre Amministrazioni pubbliche legittimate ad impartire le prescrizioni medesime;
- g) servizi essenziali per la gestione e funzionamento di Interporto, anche scaduti o in scadenza e con la necessità di provvedere con contratti-ponte nelle more della predisposizione di nuove procedure di affidamento;
- h) altre ipotesi particolari da motivare nel dettaglio caso per caso.

In tutti i casi di cui sopra il Responsabile unico del progetto provvederà a motivare la deroga anche rispetto al mercato di riferimento con una relazione apposita e con una motivazione rinforzata.

11. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

Interporto, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 del Codice, provvede all'aggiudicazione efficace, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti: solamente dopo tale verifica è possibile procedere alla consegna anche in via di urgenza dei lavori. Non è possibile procedere a detta consegna senza la verifica di efficacia e nelle more della stessa, salvo il decorso del termine di giorni 30 introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024.

Non si applica lo stand still "sotto soglia".

12. Consegna delle forniture, servizi/servizi di ingegneria e architettura in via d'urgenza

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

A prescindere da tali motivate ragioni, l'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d'urgenza consistenti in eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

13. Fase esecutiva - Contabilità delle forniture e servizi, riserve – Verifica di conformità

I controlli e verifiche nella fase esecutiva saranno attuati dal RUP e/o dal DEC nei casi indicati dall'Allegato II.14., organizzando una contabilità informatica semplificata che preveda anche le riserve da inviare mediante lettera raccomandata ed entro 15 gg..

La verifica di conformità verrà svolta come da Allegato II.14 del Codice.

In ogni caso la verifica di conformità non può essere effettuata da soggetti che abbiano partecipato alle procedure di acquisizione.

La verifica di conformità, ove prevista, è normalmente eseguita attraverso la forma del certificato di regolare esecuzione.

14. Sicurezza nell'ambito delle forniture e servizi

Nel solo caso in cui, tenuto conto della particolarità della fornitura e/o del servizio, fosse eventualmente necessario attivare anche un cantiere edile si procederà nei termini di cui alla normativa sui cantieri contenuta nel titolo IV del Testo unico della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tenuto conto della necessità di nominare le figure dei coordinatori nel caso di presenza, anche non contemporanea, di due operatori.

Laddove non sia necessario attivare un cantiere edile, si procede ai sensi dell'art. 26 del predetto Testo Unico Sicurezza o approntando apposito DUVRI, ove necessario, oppure nominando un apposito Responsabile.

In entrambi i predetti casi in cui vi sia l'obbligo di redigere il PSC o il DUVRI (oppure venga nominato un apposito responsabile), gli atti di gara o includeranno i suddetti documenti o verrà indicato il citato responsabile ed in ogni caso verrà indicata la quota parte del valore dell'appalto relativa ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

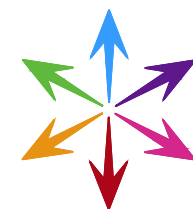
In ogni caso la documentazione e/o i piani concernenti la sicurezza formano parte integrante del contratto.

15. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei servizi e forniture

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.

16. Spese economali per forniture e servizi di limitato valore

Per forniture e servizi di valore limitato, sino ad un importo di euro 5.000,00, viene adottato, per quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 556/2017, un regolamento interno specifico ([Allegato n. 5](#)), con individuazione specifica per oggetto, al fine dell'esenzione dalla tracciabilità e con indicazione di un limite massimo.



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

con sede in Interporto Centro Ingresso n. 114/5 - 33170 Pordenone - tel. 0434 573144 fax 0434 573232

**REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI DI APPALTO
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
PER LE "IMPRESE PUBBLICHE" DEI SETTORI SPECIALI**
(ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023)

**INDIVIDUAZIONE AMBITI DI INTERVENTO NELLE
PROPRIETÀ DI INTERPORTO PN SPA**

Allegato 1B

SETTORI SPECIALI

 ambiti "interventi strumentali"

 ambiti "interventi non strumentali"

